


Provincia di Bergamo
Comune di Lovere

P.G.T.



Adottato con DCC n° 21 del 04.08.2011
Approvato con DCC n° 1 del 19.01.2012
Pubblicato sul BURL n° 31 del 01.08.2012

Piano delle Regole

Norme tecniche di attuazione, manuale del restauro, norme geologiche e indirizzi di gestione e di tutela nelle zone omogenee per il funzionamento della rete ecologica

TAV
C.8

Il Sindaco

Giovanni Guizzetti

L'assessore all'urbanistica

Roberto Zanella

STUDIO ARCHITETTI BENEVOLO

Leonardo Benevolo
Alessandro Benevolo
Luigi Benevolo

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA**
Luigi Benevolo
**dott. Ing. Luigi Benevolo
n.° 2444**

COLLABORATORI

Francesca Traversi
Francesca Castagnari
Luca Gregorelli

Uffici comunali: Franco Bonfadini

PIANO di GOVERNO del TERRITORIO

piano di governo del territorio

PIANO DELLE REGOLE

Art. 1 - Contenuti ed elaborati costitutivi.-

1. Il Piano delle Regole (PdR) disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi di sviluppo complessivo definiti dal Documento di Piano assicurando la compatibilità e -ove necessario- la conformità con gli indirizzi della pianificazione provinciale e regionale.
2. Il PdR è costituito dai seguenti elaborati:
 - 2.1 C.1 prescrizioni sovraordinate;
 - 2.2 C.2 Disciplina urbanistica per l'aggregato urbano, n. 3 fogli numerati da C.2a a C.2c, in scala 1:2000;
 - 2.3 C.3 Tipologie e valori degli edifici nel centro storico, n. 1 foglio in scala 1:1000;
 - 2.4 C.3.1 Schede degli edifici nel centro storico;
 - 2.5 C.4 Catalogo degli immobili soggetti a vincolo;
 - 2.6 C.5 Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano, n. 1 foglio in scala 1:5000
 - 2.7 C.5.1 Carta di sintesi, in scala 1:10000
 - 2.8 C.5.2 Carta dei dissesti con legenda PAI, in scala 1:10000
 - 2.9 C.5.3 Carta dei vincoli, in scala 1:5000
 - 2.10 C.5.4 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del geologo (asseverazione)
 - 2.11 C.6 Aree a rischio compromissione e degrado 1:5000;
 - 2.12 C.7.1 Vincoli amministrativi, in scala 1:5000
 - 2.13 C.7.2 Vincoli paesistici, in scala 1:5000
 - 2.14 C.8 Norme Tecniche di Attuazione, Manuale del Restauro, Norme Geologiche e Indirizzi di gestione e di tutela nelle zone omogenee per il funzionamento della rete ecologica
3. Le singole zone territoriali omogenee sono costituite dall'insieme degli ambiti, delle zone e delle aree contrassegnati, sulla tavola C.2, con la corrispondente lettera (A, B, C, D, E, F) nonché rispettivamente dei seguenti ambiti di trasformazione, AT1 e AT2: zona C. Le aree a standard urbanistico sono incluse nelle zone omogenee A,B,C,D al cui servizio sono poste.
4. Le presenti norme tecniche e gli elaborati C.2, C.3 e C.5 sono prescrittivi; gli altri elaborati hanno, invece, carattere rispettivamente illustrativo o ricognitivo.
5. In caso di eventuali difformità o contrasti tra i suddetti elaborati prevalgono quelli prescrittivi e tra questi, nell'ordine, le presenti norme tecniche e, poi, le tavole a scala di maggior dettaglio.

CAPO I - ZONA E – ZONA AGRICOLA

Art. 2 - Aree destinate all'agricoltura di tipo produttivo Ep

1. Nelle aree destinate all'agricoltura così denominate sono consentite esclusivamente attività ed insediamenti propri della funzione agricola (A) nel rispetto degli indici e delle prescrizioni speciali di cui appresso.
2. Le costruzioni debbono rispettare i seguenti indici:
 - per la residenza dell'agricoltore o degli addetti all'azienda agricola, i parametri individuati dall'art. 59 c.3 della LR 12/2005, con disponibilità della superficie minima di 30.000 mq e $H_{max}=7,5$ m;
 - per gli insediamenti produttivi dell'azienda agricola: $R_c = 1/10$ della superficie dell'azienda agricola e $H_{max}=7,5$ m.
3. Sono consentite tutte le categorie di intervento con i limiti di cui al precedente comma.
4. Nelle aree destinate all'agricoltura debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni speciali:
 - per le aree individuate come caratterizzate dalla presenza di materiali inquinanti si applicano anche le disposizioni di cui al successivo art.3.2;
 - il Comune incentiva anche a mezzo di contributi, da assegnare in attuazione di specifico regolamento, gli interventi di piantumazione e di ripristino di siepi e filari alberati, l'uso della rete di strade e sentieri anche per la mobilità pubblica ciclopedonale, la valorizzazione della rete ecologica, l'approntamento di fasce e di zone boscate.

Art. 3 - Aree agricole di valore ecologico ambientale – non soggette a trasformazione urbanistica Ea.-

1. Le aree destinate all'agricoltura così denominate includono le aree di valore paesaggistico, ambientale od ecologico da tutelare e/o da recuperare nonché le aree comprese nel perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale dell'Alto Sebino, aree tutte nelle quali va conservato, qualificato e potenziato l'apparato vegetazionale autoctono. L'eventuale uso pubblico di sentieri e di percorsi ciclopedonali dev'essere previsto e disciplinato da apposita convenzione tra il proprietario, l'affittuario agricolo ed il Comune. Per queste aree è consentito esclusivamente l'uso agricolo (A).
2. In tali aree non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni, con l'eccezione di piccoli manufatti finalizzati all'attività silvicola, alla manutenzione dei boschi e alla vigilanza. Eventuali costruzioni debbono rispettare i seguenti indici: $U_f = 0,0015$ m²/m²; $R_c = 1/15$ e $H_{max}=4$ m.

3. Sono consentite tutte le categorie di intervento con i limiti di cui al precedente comma.

Art. 4 - Manufatti isolati in zona agricola

1. Le tavole C.2 individuano gli edifici esistenti nelle aree destinate all'agricoltura ma, legittimamente, non più adibiti ad uso agricolo e le relative aree di più stretta pertinenza con il simbolo R, beni per i quali è consentito il mantenimento della destinazione residenziale (R) in atto alla data di adozione delle presenti norme o la variazione della destinazione stessa in agricola (A).
2. Per gli edifici non più adibiti ad uso agricolo e come sopra individuati sono consentiti gli interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e, nel rispetto dei seguenti limiti, di ampliamento: fino a 15 m² qualora l'edificio oggetto di ampliamento abbia una Sup pari od inferiore a 300 m²; fino a 30 m² qualora l'edificio oggetto di ampliamento abbia una Sup da 301 a 600 m²; pari al 5% della Sup esistente qualora l'edificio oggetto di ampliamento abbia una Sup pari a 601 m² o superiore.
3. Gli edifici non contrassegnati afferiscono alla conduzione agricola dei suoli e concorrono all'esaurimento della capacità insediativa ammessa; per essi occorre far riferimento ai precedenti artt. 2 e 3 relativi alle aree agricole di appartenenza possono essere oggetto di interventi esclusivamente a fini agricoli (A) di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia.

CAPO II - ZONA A, LA CITTA' ANTICA - NORME COMUNI

Art. 5 - Elaborati di riferimento

1. Le norme del presente Capo riguardano la porzione urbana denominata con le lettere A1 e A2 nelle tavole C.2 e appositamente delimitata. La sua articolazione fa riferimento alla tavola di dettaglio C.3 in scala 1: 1.000 in cui sono indicate: la suddivisione in unità edilizie, la suddivisione in zone e un'articolazione morfologica elementare.
2. Ferme restando le disposizioni riferite ad alcuni ambiti speciali, successivamente definiti, la disciplina di tale porzione fa riferimento ad una suddivisione in zone ricavata sulla base dell'articolazione tipologica degli edifici.
3. Il presente Capo contiene norme comuni a tutte le tipologie/zone, il successivo Capo III contiene le norme per la zona A1, il Capo IV le norme per zone A2 e il Capo V le norme di indirizzo per gli ambiti a progettazione unitaria.

Art. 6 - Unità edilizie

1. La disciplina è riferita alle singole unità edilizie. Le unità edilizie sono costituite da singoli edifici o complessi edilizi, con le relative aree di pertinenza, caratterizzati da unitarietà architettonica, tipologica e funzionale, storicamente accertata e non necessariamente coincidente con le partizioni dominicali o catastali o con l'uso attuale; tali caratteri unitari sono elemento di riferimento necessario anche per gli interventi che riguardino solo parte dell'unità edilizia.
2. Le unità edilizie sono individuate, nelle tavole C.3a e C.3b mediante apposito perimetro. La disciplina di ciascuna unità edilizia è quella prevista per la rispettiva tipologia di appartenenza; le modalità d'intervento sono regolate dalle disposizioni del successivo Capo III. Ove l'intervento riguardi le parti comuni di un'unità edilizia o più unità edilizie contigue, il relativo progetto dovrà contenere anche un elaborato grafico di inquadramento ed una relazione volta a dimostrare che le opere da eseguire siano coerenti con il contesto in cui esse si collocano e non precludano il futuro recupero unitario della o delle unità edilizie oggetto di intervento.

Art. 7 - Modalità d'intervento in generale

1. Per gli edifici in cui si riscontri una sostanziale integrità dei caratteri edilizi antichi, ovvero una corrispondenza dell'unità edilizia, o della parte di unità edilizia interessata dall'intervento, alla tipologia di appartenenza descritta dalle presenti norme, ivi incluse le sue evoluzioni organiche, così da rendere correggibili eventuali scostamenti dal modello tipologico; oppure un'alterazione compatibile dei caratteri edilizi antichi, ovvero una corrispondenza solo parziale dell'unità edilizia, o della parte di unità edilizia interessata dall'intervento, alla tipologia di appartenenza descritta dalle presenti norme, con scostamenti maggiori di quelli riscontrati nel caso precedente, rimediabili soltanto a mezzo di un nuovo intervento che miri alla correzione, all'integrazione o all'eliminazione delle alterazioni incongrue verificatesi; sono possibili i seguenti tre livelli di intervento:

LIVELLO 1 - interventi di lieve entità attuabili senza riferimento alla rispettiva tipologia di appartenenza. Tali interventi, ammessi per ogni edificio, comprendono le manutenzioni (ordinaria e straordinaria) purché essi non alterino i caratteri strutturali e distributivi delle unità o parti di unità oggetto di intervento, introducendo od integrando, ad esempio, servizi igienico-sanitari e tecnologici, ed altre limitate opere interne, anche con l'eventuale modifica della destinazione d'uso, ma sempre nei limiti consentiti dalle stesse definizioni di manutenzione;

LIVELLO 2 - interventi che superino la soglia del livello 1 e che, pur volti ad assicurare il mantenimento degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi dei manufatti in questione, introducano tutte le modifiche e le innovazioni necessarie in conseguenza degli usi prescelti. Tali interventi, ammessi per ogni edificio storico, debbono rispettare la disciplina per la specifica tipologia di appartenenza;

LIVELLO 3 – interventi complessi, riguardanti gli *ambiti di progettazione unitaria*, attuabili in conformità a quanto riportato nel successivo Capo V.

Art. 8 - Manuale del restauro

1. La disciplina del presente Capo è integrata dalle speciali disposizioni riportate nell'allegato alle presenti norme denominato "Manuale del restauro".

CAPO III - NORME PER LA ZONA A1, la città antica

Art. 9 - SC, Edifici Speciali civili

1. Sono gli edifici storici costruiti o permanentemente adattati a funzioni specializzate di tipo civico-amministrativo, comprendenti le sedi originarie del potere politico, militare e giudiziario, nonché musei, biblioteche, edifici per lo spettacolo, ecc.

2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, attraverso un insieme sistematico di opere, la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi. Sono anche ammessi il ripristino di parti eventualmente non recuperabili, mancanti o alterate con le modalità d'intervento della sostituzione edilizia e/o della nuova costruzione, nonché le modificazioni necessarie ad assicurare la continua funzionalità dei manufatti edilizi in questione per utilizzazioni compatibili con le loro caratteristiche strutturali, distributive e formali.

3. Le destinazioni d'uso sono quelle originarie o quelle il cui uso si è consolidato nel tempo. Sono ammessi usi per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S), purché compatibili con i caratteri e l'integrità fisica ed architettonica degli edifici in questione e con la possibilità di individuare destinazioni accessorie secondo le indicazioni delle Disposizioni Comuni.

Art. 10 -SR, Edifici speciali religiosi

1. Sono gli edifici della città antica costruiti o permanentemente adattati per le celebrazioni di tipo religioso in diverse epoche storiche, anche attraverso successivi interventi di ristrutturazione e ampliamento degli originari impianti o gli edifici della città antica costruiti o permanentemente adattati a funzioni specializzate di tipo religioso quali conventi, dipendenze e ostelli religiosi, seminari, convitti, collegi, ecc. Sono costituiti dall'edificio principale più gli spazi accessori direttamente connessi all'edificio principale quali sagrestia, canonica, campanile, orti, giardini, ecc.

2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, attraverso un insieme sistematico di opere, la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi. E' anche ammesso il ripristino di parti eventualmente non recuperabili secondo le modalità operative proprie del restauro conservativo.

3. Per gli edifici destinati alle celebrazioni religiose, oltre alla naturale propria destinazione (rientrante nelle funzioni di cui al gruppo S), sono ammesse, nei casi di dismissione, ulteriori destinazioni d'uso sempre rientranti nel gruppo S, collocabili senza alterare l'organizzazione complessiva dell'edificio, quali ad esempio musei, sedi espositive, sale per convegni e servizi ad esse collegati, auditorium, ecc.. Per gli spazi accessori direttamente connessi all'edificio principale, oltre alla naturale destinazione religiosa, sono ammesse destinazioni d'uso residenziali (R), direzionali (Pd), esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Pc), attività turistico/ricettive alberghiere (Pr) ed altre destinazioni per servizi (S) quali, ad esempio: musei, sedi espositive, biblioteche, asili nido, scuole materne, primarie e secondarie inferiori. Per gli edifici religiosi, oltre alla naturale destinazione religiosa (S), nei casi di dismissione integrale dell'edificio, sono ammesse destinazioni di utilizzazione residenziali (R), limitatamente alle residenze di tipo specialistico o collettivo, per funzioni di tipo direzionali (Pd) o per altre funzioni di servizio (S) purché compatibili con i caratteri e l'integrità fisica degli edifici in questione. Altre attività o destinazioni in misura maggiore del limite stabilito, saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.

Art. 11 -SO, Opifici

1. Sono gli edifici superstiti artigianali e industriali inseriti negli spazi liberi della città antica e in parte adattati a funzioni diverse da quelle originarie.

2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono consentire la libera fruizione degli edifici a fini secondari e/o la loro trasformazione per l'espletamento di nuove funzioni. E' ammessa la parziale alterazione del sedime edificato, senza incrementi di volume.

3. Oltre alla destinazione produttiva (Pi), ammessa se in essere alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono ammesse destinazioni residenziali (R), direzionali (Pd), commerciali (Pc), artigianato di servizio (Pc), per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, (Pc), alberghiere (Pr), per attrezzature pubbliche (S), quali ad esempio: attrezzature sportive, per parcheggi, sale di ritrovo e da gioco. Altre attività, saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme e fino alla loro dismissione.

Art. 12 -SP, Palazzi

1. Sono gli edifici storici, edificati ex-novo o radicalmente trasformati da precedenti edifici, per servire da residenza delle famiglie più importanti, variabili per dimensioni e importanza architettonica e caratterizzati da un impianto distributivo unifamiliare di grandi dimensioni. In alcuni casi si tratta di palazzi composti di più parti realizzate in tempi diversi, in altri casi di palazzi rimodellati in epoche successive. Hanno una corte interna di grandezza variabile con uno o più lati porticati e logge ai piani superiori.
2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, attraverso un insieme sistematico di opere la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi.
3. Sono ammesse destinazioni d'uso residenziali (R), direzionali (Pd), turistico/ricettive (Pr), limitatamente a funzioni ricettive alberghiere, per servizi e attrezzature pubbliche (S), limitatamente a utilizzazioni collocabili senza forzature nell'impianto edilizio quali ad esempio: strutture museali, espositive, biblioteche, archivi, attrezzature scolastiche di livello superiore, università, cliniche, case di cura, strutture associative. L'uso residenziale è ammesso sia nelle forme originarie di abitazione unifamiliare di grandi dimensioni sia come residenza suddivisa in vari alloggi, sempre che tali frazionamenti non sconvolgano l'impianto distributivo originario degli edifici in questione. Sono in ogni caso esclusi il frazionamento degli spazi principali e la realizzazione di nuovi corpi scala sia a fini residenziali che per altri usi eventualmente consentiti. Sono inoltre ammesse limitatamente al piano terreno utilizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Pc). Altre attività o destinazioni non residenziali collocate diversamente da come stabilito dal presente articolo, saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme tecniche.

Art. 13 -SCE, Edifici a corte

1. Sono aggregazioni di residenze realizzate intorno ad uno spazio di pertinenza, disimpegnate da scale comuni ed eventualmente da ballatoi. Spesso derivano dall'accorpamento in epoca storica di più edifici minori. In funzione del tipo e della posizione dello spazio scoperto si possono distinguere le seguenti variazioni tipologiche:
 - *con corte sulla strada*, chiusa da un muro di recinzione o da un passaggio coperto;
 - *con corte interna*, arretrata rispetto alla strada, talvolta accessibile da un androne carrabile su cui si attesta trasversalmente la scala che conduce ai piani superiori.
2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi. Sono ammesse limitate modifiche volte ad assicurare la continua funzionalità dei manufatti edilizi in questione a fini residenziali e per altre utilizzazioni compatibili con le loro caratteristiche strutturali, distributive e formali.
3. La categoria di utilizzazione naturale ammessa è quella residenziale (R), per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr). Sono inoltre ammesse utilizzazioni direzionali (Pd), commerciali (Pc), per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o artigianato di servizio (Pc). Altre attività o destinazioni non residenziali in misura maggiore del limite stabilito, saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.

Art. 14 -SCA, Edifici a cortina

1. L'edificio a cortina è il tipo edilizio più diffuso a Lovere in epoca storica; si tratta di edifici originariamente unifamiliari, di derivazione medioevale o tardo medioevale. Sono addossati fra loro su particelle di terreno con larghezza e profondità variabili (generalmente il fronte su strada è minore della profondità). Tra gli elementi ripetitivi: la facciata principale sul filo stradale è spesso arricchita da elementi decorativi o strutturali riconoscibili (bifore, archi, mensole ecc.); piano terreno frequentemente voltato, originariamente occupato da locali commerciali e artigianali o occupato da ricovero per gli animali o magazzino; la scala può essere esterna o, più spesso, interna, quest'ultima disposta longitudinalmente o trasversalmente con breve sviluppo planimetrico. Si distinguono le seguenti varianti tipologiche:
 - *ad affaccio unico*, quando il retro del fabbricato è completamente addossato al terreno e solo il fronte principale si apre sulla strada pubblica;
 - *a doppio affaccio*, quando il fabbricato si colloca tra due strade e gli elementi decorativi (logge ecc.) connotano entrambi i fronti;
 - *con doppio affaccio e corte*, nella variazione quattrocentesca sul lato posteriore si trova uno spazio aperto di pertinenza costituito da una corte aperta o interna, o originariamente da orti poi intasati da espansioni successive;
 - *fronte lago*, nell'espansione settecentesca, con la realizzazione del lungo lago, il fronte affacciato su questo si arricchisce di portici, logge, balconi; il fabbricato mantiene spesso la corte sul retro e compaiono corti e giardini di filtro verso il lago.
2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare la salvaguardia degli elementi strutturali, dei caratteri tipologici e di tutti gli elementi architettonici e decorativi degli edifici in questione. Sono inoltre ammesse le modifiche volte conseguire la piena utilizzazione degli spazi disponibili e il miglioramento delle condizioni di abitabilità.
3. Sono ammesse destinazioni d'uso residenziali (R), per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr). Sono inoltre ammesse utilizzazioni direzionali, commerciali (Pc), artigianato di servizio (Pc) o per esercizi di sommi-

nistrazione di alimenti e bevande (Pc). Altre attività saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.

Art. 15 -SA, Edifici ad angolo

1. Sono variazioni quattrocentesche delle case a cortina quando, in corrispondenza dell'incrocio di due strade principali, il piano terra del fabbricato diventa porticato o arretra creando uno spazio pubblico.
2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare la salvaguardia degli elementi strutturali, dei caratteri tipologici e di tutti gli elementi architettonici e decorativi degli edifici in questione. Sono inoltre ammesse le modifiche volte conseguire la piena utilizzazione degli spazi disponibili e il miglioramento delle condizioni di abitabilità.
3. Sono ammesse destinazioni d'uso residenziali (R), per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr). Sono inoltre ammesse utilizzazioni direzionali (Pd), commerciali (Pc), artigianato di servizio (Pc) o per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Pc). Altre attività saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.

Art. 16 -ST, Edifici a torre

1. Rientrano in questa definizione gli esempi residui di torri che appartenevano ad antiche case fortificate nobiliari o mercantili. Gli elementi ricorrenti sono: posizione di prestigio lungo i principali assi cittadini; sviluppo prevalentemente in altezza con pianta quadrata o rettangolare e muri perimetrali di notevole spessore; fronti con aperture ridotte ed elementi decorativi ed inserti lapidei, spesso riciclati da precedenti edifici.
2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, attraverso un insieme sistematico di opere, la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi. E' altresì ammesso il ripristino di parti eventualmente non recuperabili secondo le modalità operative proprie del restauro conservativo. Nel caso di torri in stato di conservazione parziale e frammentario, l'intervento deve tendere ad integrare le parti residue dei manufatti in questione all'interno dell'organismo tipologico di appartenenza, così come esso risulta a seguito dalle trasformazioni e adattamenti verificatisi nel tempo.
3. Sono ammesse destinazioni d'uso residenziali (R), per servizi e attrezzature pubbliche (S). Altre attività o destinazioni saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.

Art. 17 -SV, Ville storiche

1. Sono edifici unifamiliari, isolati su lotto, sorti alla fine dell'ottocento e nel primo ventennio del novecento; gli elementi che li caratterizzano sono: fabbricati pluripiano, affacciati a lago; basso rapporto di copertura del lotto, con grandi giardini di pertinenza, spesso cintati da recinzioni preziose e monumentali. Sono compresi nella tipologia anche edifici del medesimo periodo, ad utilizzo plurifamiliare, dotati di pertinenze a giardino oppure semplici cortili.
2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, attraverso un insieme sistematico di opere, la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi. E' anche ammesso il ripristino di parti eventualmente non recuperabili secondo le modalità operative proprie del restauro conservativo.
3. Sono ammesse destinazioni d'uso residenziali (R), per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr). Altre attività o destinazioni saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.

Art. 18 -EC, Edifici moderni con caratteri conformi all'edificato tradizionale

1. Questa categoria raggruppa gli edifici che presentano caratteri di congruenza con l'edificato tradizionale e che sono individuabili sia su sedime antico, a seguito della ristrutturazione o demolizione di edifici più antichi, sia su aree che risultavano libere prima della loro costruzione. A seconda delle rispettive destinazioni d'uso, gli edifici moderni appartenenti a questo gruppo, sono stati ulteriormente suddivisi in edifici residenziali destinati ad abitazione (Ar), edifici speciali, generalmente a carattere pubblico o edifici non residenziali, comprendenti opifici e depositi (As).
2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi sono volti al recupero dell'edificio, anche mediante la riparazione e il ripristino degli elementi deteriorati, e gli eventuali adeguamenti dell'organismo agli usi moderni mediante limitate alterazioni distributive, sempre che essi siano compatibili con l'organizzazione complessiva dell'unità edilizia e non comportino un aumento dei volumi esistenti.
- 2.1 Tutti gli interventi di livello 2 debbono comunque assicurare:
 - il mantenimento degli allineamenti e degli elementi strutturali esterni e interni, senza la modifica delle quote di imposta e di colmo del tetto e con il ripristino del manto di copertura originale e degli aggetti di gronda ove mancanti o incompleti;
 - la salvaguardia delle principali caratteristiche planimetriche e distributive, comprendenti i collegamenti verticali e orizzontali e gli spazi scoperti di pertinenza;
 - la salvaguardia degli ambienti interni, assicurando il loro mantenimento nei casi in cui essi presentino elementi decorativi di

- particolare pregio quali stucchi, affreschi, pavimenti in marmo, ecc.;
 - la salvaguardia dei giardini, ove presenti, incluse le essenze vegetali, gli alberi di pregio, il disegno dell'area verde e gli elementi architettonici e di arredo esterni;
 - l'eliminazione delle superfetazioni deturpanti o incongrue rispetto alle caratteristiche dell'impianto originario anche con la possibilità di recuperare in forme appropriate la superficie e/o volume demolito nell'ambito della stessa unità edilizia o parte di unità edilizia oggetto di intervento.
- 2.2 Gli interventi di livello 2 possono prevedere anche:
- la sostituzione o ricostruzione integrale o parziale degli elementi strutturali interni (murature portanti, solai, volte e scale) nei casi in cui essi non siano recuperabili o siano andati distrutti, anche con materiali e finiture diverse da quelle originali, ma senza modifiche di posizione e quota e con strutture aventi gli stessi requisiti e la stessa tipologia costruttiva di quelli preesistenti;
 - la realizzazione di sottotetti non abitabili;
 - la bucatura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne per esigenze di carattere distributivo, o al fine di adeguare e rinnovare gli impianti, sempre che tali aperture non interferiscano con decorazioni e superfici murarie di pregio;
 - la modifica degli impianti distributivi originari, qualora questi siano stati palesemente alterati o frazionati, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali dell'edificio;
 - l'inserimento degli impianti igienico-sanitari e tecnologici, nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti e delle norme di sicurezza vigenti e senza modificare i fronti esterni, anche nei casi in cui tale inserimento comporti l'eventuale limitata modifica dell'impianto distributivo originario;
 - l'inserimento di ascensori e, nel caso di edifici destinati al pubblico (As), di uscite di sicurezza accessorie, anche con corpi scala esterni, e di accessi per i disabili, chiaramente differenziati per forma e materiali dall'edificio in questione;
 - l'inserimento di nuovi orizzontamenti e elementi di tamponamento verticali nonché di nuove aperture compatibili con la geometria dell'impianto strutturale, ma solo limitatamente ai casi di edifici non residenziali (As) che abbiano carattere di opificio o deposito, a parità di volumi, anche se producono un aumento delle superfici utili.
3. Per gli edifici moderni a carattere residenziale, le destinazioni d'uso ammesse, oltre alla residenza (R), sono quelle per servizi e attrezzature (S). Sono inoltre ammesse altre destinazioni quali quelle di tipo direzionale (Pd), commerciale (Pc), ricettive e per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Pc). Per gli edifici moderni speciali e non residenziali, le destinazioni d'uso ammesse, oltre a quelle per servizi e attrezzature (S), sono quelle residenziali (R), direzionali (Pd), commerciali e artigianato di servizio (Pc), ricettive (Pr) e per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Pc). Altre attività saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.

Art. 19 -ED, Edifici moderni con caratteri difforni dall'edificato tradizionale

1. Questa categoria raggruppa gli edifici moderni, generalmente costruiti su un sedime antico, che presentano caratteri di difformità con gli edifici storici circostanti. In generale, rientrano nell'ambito di questa categoria gli edifici antichi alterati in modo irreversibile e/o quelli costruiti ex-novo a seguito della demolizione di edifici più antichi. A seconda delle rispettive destinazioni d'uso, gli edifici moderni appartenenti a questo gruppo, sono stati ulteriormente suddivisi in edifici residenziali destinati ad abitazione (Ar), edifici speciali, generalmente a carattere pubblico o edifici non residenziali, comprendenti opifici e depositi (As).
 2. Sono consentiti gli interventi di livello 1 e di livello 2. Questi ultimi vanno riferiti ad una delle seguenti due alternative:
 - ristrutturazione edilizia, volta a confermare l'organismo edilizio esistente trasformandolo internamente e/o esternamente per assicurarne un migliore inserimento nel contesto circostante;
 - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione sul medesimo sedime o sul sedime storico accertabile se disponibile.
- 2.1 Nei casi di ristrutturazione edilizia del primo tipo debbono essere mantenuti gli elementi edilizi superstiti di valore storico; in questo contesto sono ammessi:
- la parziale alterazione del sedime edificato, senza incrementi di volume;
 - le modifiche distributive e strutturali necessarie;
 - le modifiche dell'assetto di facciata
 - la realizzazione di nuovi impianti igienico-sanitari e tecnologici, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
 - l'installazione di ascensori, di uscite di sicurezza accessorie e di accessi per i disabili;
 - la realizzazione di garages e spazi aggiuntivi di servizio, anche al piano interrato.
- 2.2 Nei casi di ristrutturazione edilizia del secondo tipo, gli interventi debbono essere inquadrati in uno strumento urbanistico esecutivo (SUE), rispettando le seguenti condizioni:
- il mantenimento degli allineamenti dei fronti lungo il perimetro del sedime storico accertato tramite il confronto catastale, anche quando ciò comporti una variazione rispetto al sedime occupato dall'edificio
 - il ripristino degli spazi liberi (orti, giardini, corti, ecc.) esistenti in epoca storica in tutti i casi in cui essi siano riscontrabili dai confronti catastali e dalla documentazione storica disponibile;
 - l'impiego di materiali, forme, proporzioni, rapporto fra vuoti e pieni e altri accorgimenti compositivi atti a facilitare un armonico inserimento del nuovo edificio nel contesto storico circostante, avendo comunque la cura di rendere percepibili le differenze fra l'edificio riedificato e gli edifici di antica costruzione attraverso la scelta dei materiali e altri dettagli costruttivi

e progettuali.

3. Per gli edifici moderni a carattere residenziale, le destinazioni d'uso ammesse, oltre alla residenza (R), sono quelle per servizi e attrezzature (S). Sono inoltre ammesse altre destinazioni quali quelle di tipo direzionale (Pd), commerciale (Pc), ricettive e per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Pc). Per gli edifici moderni speciali e non residenziali, le destinazioni d'uso ammesse, oltre a quelle per servizi e attrezzature (S), sono quelle residenziali (R), direzionali (Pd), commerciali e artigianato di servizio (Pc), ricettive (Pr) e per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Pc). Altre attività saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.

Art. 20 -EA, Edifici annessi

1. Questa categoria raggruppa gli edifici, generalmente privi di valore storico e architettonico, con funzioni di servizio all'edificio principale quali autorimesse, depositi ecc.

2. Per gli edifici legittimamente realizzati sono consentiti gli interventi di livello 1; in tutti gli altri casi è prevista la demolizione senza ricostruzione.

Art. 21 -PC, Pertinenza cortile

1. Le corti interne, i cortili e le chiostrine sono sempre parte integrante di una o più unità edilizie. Queste non possono essere alterate, suddivise o trattate indipendentemente da esse. Il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione di una parte consistente e/o caratterizzante di tali parti comuni esterne (connessa o meno all'intervento sulle parti edilizie) sarà possibile se tale richiesta è accompagnata dall'elaborazione di cui all'art. 6.2, delle Norme Tecniche di Attuazione. Tale elaborato deve dimostrare la congruenza dell'intervento proposto rispetto alla porzione di parti comuni non oggetto dell'intervento e rispetto alle unità edilizie interessate dalla trasformazione. Gli interventi ammessi devono assicurare l'applicazione di tecniche costruttive tradizionali, sia sotto il profilo del trattamento delle superfici esterne e delle pavimentazioni che nella scelta dei colori e dei dettagli costruttivi, al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie ed organiche per gli spazi in questione.

Art. 22 -PG PO PA, Pertinenza giardino, orto, aree sportive

1. I giardini, gli orti e le aree verdi private sono sempre parte integrante di una o più unità edilizie. Queste non possono essere alterate, suddivise o trattate indipendentemente da esse. Le disposizioni che seguono sono da intendersi in senso generale. Il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione di una parte consistente e/o caratterizzante di tali spazi verdi (connessi o meno all'intervento sulle parti edilizie) sarà possibile se tale richiesta è accompagnata dall'elaborazione di cui all'art. 6.2 delle Norme Tecniche di Attuazione. Tale elaborato deve dimostrare che le opere proposte, anche se realizzate in tempi diversi, tenderanno ad assicurare l'applicazione di criteri e tecniche adeguate al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie ed organiche per gli spazi in questione.

CAPO IV - NORME PER LA ZONA A2, Manufatti isolati esterni alla città antica

Art. 23 - Modalità d'intervento specifiche

1. Si tratta, in linea generale, di edifici o complessi di edifici sorti per esigenze agricole, abitazioni con annessi rustici sovente utilizzati per il ricovero di animali, e anche manufatti per funzioni legate all'attività venatoria come i roccoli. Sono presenti anche casi di edifici religiosi o residenziali isolati nel territorio non urbanizzato, di particolare pregio.

2. Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, attraverso un insieme sistematico di opere, la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi. E' anche ammesso il ripristino di parti eventualmente non recuperabili secondo le modalità operative proprie del restauro conservativo.

3. Per gli edifici destinati di origine religiosa, oltre alla naturale propria destinazione (rientrante nelle funzioni di cui al gruppo S), sono ammesse, nei casi di dismissione, ulteriori destinazioni d'uso sempre rientranti nel gruppo S, collocabili senza alterare l'organizzazione complessiva dell'edificio, quali ad esempio musei, sedi espositive, ecc.. Per gli spazi accessori direttamente connessi all'edificio principale, oltre alla naturale destinazione religiosa, sono ammesse destinazioni d'uso residenziali (R), direzionali (Pd), esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività turistico/ricettive alberghiere (Pr) ed altre destinazioni per servizi (S) quali, ad esempio: musei, sedi espositive, biblioteche, asili nido, scuole materne, primarie e secondarie inferiori. Per gli edifici religiosi, oltre alla naturale destinazione religiosa (S), nei casi di dismissione integrale dell'edificio, sono ammesse destinazioni di utilizzazione residenziali (R), limitatamente alle residenze di tipo specialistico o collettivo, per funzioni di tipo direzionale (Pd) o per altre funzioni di servizio (S) purché compatibili con i caratteri e l'integrità fisica degli edifici in questione. Altre attività o destinazioni in misura maggiore del limite stabilito, saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.

Per gli edifici di origine agricola, oltre alla destinazione agricola (A) è ammessa la destinazione residenziale (R). Altre attività saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme e fino alla loro dismissione.

Per gli edifici di origine residenziale è ammessa la destinazione residenziale (R) e attività connesse. Altre attività saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme e fino alla loro dismissione.

CAPO V - NORME PER GLI AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA

Art. 24 -Principi generali

1. Il presente piano individua 6 ambiti di progettazione unitaria (APU), riferiti ad alcuni interventi con carattere strategico. Tali ambiti d'intervento sono subordinati alla predisposizione di un piano urbanistico attuativo (PUA), permesso di costruire convenzionato oppure all'approvazione di uno o più specifici progetti di opera pubblica.
2. Il piano urbanistico attuativo (PUA), il permesso di costruire convenzionato o i progetti di opera pubblica devono seguire le indicazioni dell'elaborato C5 oltre a quelle di cui agli articoli seguenti.

Art. 25 -APU 1 - Piazzale Marconi

1. Si tratta della vasta area corrispondente al piazzale Marconi, antistante l'edificio del Municipio, e ai due tratti di via Guglielmo Marconi a nord est e a sud del piazzale. L'area è attualmente utilizzata come bacino di parcheggio e per il mercato settimanale.
2. Il PUA o i progetti di opera pubblica dovranno comprendere un progetto di insieme dello spazio pubblico scoperto studiando in particolare: a) il ridisegno formale degli spazi, esplorando la possibilità di ridurre l'utilizzo come area di parcheggio, con l'obiettivo di realizzare una sistemazione che comprenda anche aree a verde pubblico strutturato; b) la riconnessione funzionale e formale con le altre sistemazioni a verde pubblico del lungolago di Lovere.

Art. 26 - APU 2 - Caserme piazzale Marconi

1. Si tratta degli edifici attualmente utilizzati a caserme dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.
2. Il PUA studierà la riconversione dei volumi esistenti, mediante un intervento congruente con le indicazioni di cui all'art. 19 delle presenti NTA, oltre al ridisegno formale degli spazi cortilati per meglio connetterli agli spazi pubblici del lungolago.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono di tipo residenziale (R), direzionali (Pd) e commerciali e per somministrazione di alimenti e bevande (Pc) limitatamente al piano terra.

Art. 27 -APU 3 - Piazzetta Garibaldi

1. Si tratta dello slargo posto alla confluenza di via Giacomo Matteotti con via Tadini.
2. Il progetto di opera pubblica dovrà studiare una sistemazione che corregga l'attuale conformazione esclusivamente in funzione della circolazione veicolare, con un adeguato riassetto che tenga conto dell'utilizzo pedonale, della vicinanza con il lungolago e con l'ambito monumentale dell'Accademia Tadini.

Art. 28 -APU 4 - Villa Luisa

1. Si tratta della villa e relative pertinenze posta tra rampa Volpi, via Oprandi e via Tadini.
2. Il progetto di riqualificazione, redatto in conformità alle indicazioni dell'art. 17 delle presenti NTA tramite permesso di costruire convenzionato, dovrà rispettare le seguenti ulteriori indicazioni:
 - gli adeguamenti funzionali dovranno essere limitati al minimo necessario e compatibili con il mantenimento delle strutture e della distribuzione tipologica dell'impianto originario;
 - sarà da mantenere quanto rimane delle finiture d'epoca (ad esempio serramenti e relative cornici, pavimenti, corpi illuminanti, parapetti e ringhiere);
 - sarà da conservare il giardino, in particolare nella parte fronte lago; pertanto in questa porzione non sarà possibile un utilizzo nel sottosuolo che comporterebbe la perdita dell'attuale patrimonio vegetale dello stesso;
 - la Sup attualmente adibita a magazzini ed officina comunale pari a mq 220 può essere recuperata e traslata all'interno del mappale 743.
 - è possibile un utilizzo nel sottosuolo della parte retrostante la villa – compatibilmente con le esigenze di conservazione del patrimonio vegetale di pregio - per realizzare parcheggi pubblici e parcheggi privati.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono residenziale (R), direzionale (Pd), turistico-ricettiva (Pr) e socio-sanitaria (S).

Art. 29 - APU 5 - Ambito di villa Zitti

1. Si tratta della villa e relative pertinenze posta tra via Castelli e via Tadini
2. Il progetto di riqualificazione, redatto in conformità alle indicazioni dell'art. 17 delle presenti NTA tramite permesso di costruire convenzionato, dovrà rispettare le seguenti ulteriori indicazioni:
 - è possibile realizzare un ampliamento nella parte retrostante la villa, fino alla linea identificata dal prospetto di valle compatibilmente con le esigenze di conservazione del patrimonio vegetale di pregio -, la cui altezza massima sia contenuta al di sotto della quota della via Castelli. L'ampliamento – della misura massima di 2200 mq di Sup - dovrà essere realizzato in discontinuità rispetto alla villa e adiacente al massimo possibile alla via Castelli.
 - sarà da conservare il giardino, in particolare nella parte fronte lago; pertanto in questa porzione non sarà possibile un utilizzo nel sottosuolo che comporterebbe la perdita dell'attuale patrimonio vegetale dello stesso;
 - è possibile un utilizzo nel sottosuolo della parte retrostante la villa – compatibilmente con le esigenze di conservazione del patrimonio vegetale di pregio - per realizzare parcheggi pubblici, parcheggi privati e altre utilizzazioni funzionali alla

destinazione principale.

3. La destinazione d'uso ammessa è turistico – ricettiva (Pr).

Art. 30 -APU 6 - Circolo ricreativo

1. Si tratta del compendio edilizio afferente lo storico circolo ricreativo, comprendente vari edifici appartenenti a tipologie edilizie di origine storica.
2. Il progetto di riqualificazione, redatto in conformità alle indicazioni di cui alle tipologie di appartenenza delle singole unità edilizie per il tramite di apposito PUA, dovrà rispettare le seguenti ulteriori indicazioni:
 - le pertinenze e gli spazi cortilati delle unità edilizie interessate dovranno essere trattate con soluzione progettuale unitaria;
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono di tipo residenziale (R) per l'affitto convenzionato e commerciale (Pc) ai piani terra; dovrà essere conservata la destinazione a circolo ricreativo.

CAPO VI - ZONE B, ZONE URBANE CONSOLIDATE

Art. 31 - Zone Br1 - Tessuti a prevalente destinazione residenziale con basso rapporto di copertura

1. La tavola C2 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) caratterizzati generalmente dalla presenza di giardini privati di rilevanti dimensioni o comunque significativi nel loro insieme, con rapporto di copertura Rc inferiore al 25%. Per questi beni è prevista la possibilità di attuare interventi volti al miglioramento ed alla riqualificazione dei caratteri insediativi.
2. Sono consentiti, oltre agli interventi manutentivi, interventi di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione purché venga mantenuto il rapporto di copertura Rc inferiore o uguale al 30%, e con una Sup massima aggiuntiva del 20% rispetto all'esistente, comunque con un massimo di ampliamento pari a 90 mq; l'intervento di ampliamento è da considerarsi *una tantum*, utilizzabile una sola volta previa trascrizione sui registri immobiliari. Gli interventi dovranno rispettare anche i seguenti parametri: Hmax=9 m; Rp= 30%.
3. E' consentito l'utilizzo di ulteriori diritti edificatori emessi dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, fermo restando il rapporto di copertura e gli altri parametri fissati dal precedente comma, portando al 30% la Sup massima aggiuntiva rispetto all'esistente, e comunque con un massimo di ampliamento pari a 150 mq.
4. Per i lotti interessati da interventi di allargamento stradale individuati dalle tavole C.2 sono consentiti interventi diversi da quelli manutentivi solo in caso di arretramento della recinzione e cessione gratuita all'amministrazione comunale del sedime interessato.
5. Sono ammesse le destinazioni residenziale (R), direzionali (Pd, nel limite massimo del 30% della Sup ammessa) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S), quelle con esse compatibili ed il mantenimento di quelle insediate alla data di adozione delle presenti norme ancorché diverse da quelle consentite.

Art. 32 - Zone Br2 – Tessuti a prevalente destinazione residenziale con alto rapporto di copertura

1. La tavola C2 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) caratterizzati dalla presenza di un rapporto di copertura Rc superiore al 25%. Per questi beni è prevista la possibilità di attuare interventi volti al miglioramento ed alla riqualificazione dei caratteri insediativi.
2. Sono consentiti, oltre agli interventi manutentivi, interventi di ristrutturazione e sopraelevazione – senza incrementi di rapporto di copertura Rc - con una Sup massima aggiuntiva pari a 90 mq; l'intervento in aumento della Sup esistente è da considerarsi *una tantum*, utilizzabile una sola volta previa trascrizione sui registri immobiliari. Gli interventi dovranno rispettare anche i seguenti parametri: Hmax=9 m; Rp= 30%.
3. E' consentito l'utilizzo di ulteriori diritti edificatori emessi dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, fermo restando il rapporto di copertura e gli altri parametri fissati dal precedente comma, portando la Sup massima aggiuntiva rispetto all'esistente a 120 mq.
4. Per i lotti interessati da interventi di allargamento stradale individuati dalle tavole C.2 sono consentiti interventi diversi da quelli manutentivi solo in caso di arretramento della recinzione e cessione gratuita all'amministrazione comunale del sedime interessato.
5. Sono ammesse le destinazioni residenziale (R), direzionali (Pd, nel limite massimo del 30% della Sup ammessa) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S), quelle con esse compatibili ed il mantenimento di quelle insediate alla data di adozione delle presenti norme ancorché diverse da quelle consentite.

Art. 33 - Zone Br3 – Aree residenziali libere da completare

1. Si tratta delle rimanenti porosità all'interno del tessuto residenziale consolidato.

2. Sono consentiti interventi di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri: $H_{max}=8$ m; $I_f=0,4$ mq/mq; $R_c=30\%$; $R_p=30\%$, da assentire mediante permesso di costruire convenzionato. I relativi interventi vanno integrati prevedendo, in sede convenzionale, le eventuali ulteriori prestazioni necessarie per assicurare un adeguato corredo urbanizzativo ed un corretto assetto urbanistico con particolare riferimento alla dotazione di parcheggi, alle infrastrutture ed ai percorsi per la viabilità veicolare e ciclopedonale ed alle aree a verde. La convenzione può prevedere, secondo quanto stabilito dall'art.8 delle disposizioni di attuazione del Piano dei Servizi, la cessione gratuita altrove o la monetizzazione delle aree a servizi sempreché la loro presenza nelle immediate adiacenze non costituisca presupposto essenziale per l'intervento progettato.

3. E' consentito l'utilizzo di diritti edificatori emessi dall'Amministrazione Comunale, con possibilità di aumentare del 10% la Sup ammessa, fermi restando gli altri parametri fissati dal precedente comma.

4. Sono ammesse le destinazioni residenziale (R), direzionali (Pd, nel limite massimo del 30% della Sup ammessa) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S), quelle con esse compatibili ed il mantenimento di quelle insediate alla data di adozione delle presenti norme ancorché diverse da quelle consentite.

Art. 34 - Zone Br4 – Aree residenziali con giardini rilevanti

1. Si tratta delle aree residenziali, già individuate dal precedente piano regolatore, con un impianto a verde rilevante sotto l'aspetto paesistico ambientale.

2. Sono consentiti, oltre agli interventi manutentivi, interventi di restauro e ristrutturazione senza aumento della Sup esistente, demolizione e ricostruzione a parità di sagoma esterna dell'edificio e di Sup rispetto all'esistente. Gli interventi dovranno salvaguardare l'impianto a giardino esistente garantendo che almeno i 2/3 della sua superficie non siano occupati da autorimesse sopra o sotto suolo né da altri manufatti oppure impermeabilizzati da nuove pavimentazioni.

3. Per i lotti interessati da interventi di allargamento stradale individuati dalle tavole C.2 sono consentiti interventi diversi da quelli manutentivi solo in caso di arretramento della recinzione e cessione gratuita all'amministrazione comunale del sedime interessato.

4. Sono ammesse le destinazioni residenziale (R), direzionali (Pd, nel limite massimo del 30% della Sup ammessa) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S), quelle con esse compatibili ed il mantenimento di quelle insediate alla data di adozione delle presenti norme ancorché diverse da quelle consentite.

Art. 35 -Zone Bp1 – Aree produttive a destinazione variabile

1. Costituiscono la zona Bp1 le aree specializzate, quelle cioè interamente utilizzate per attività produttive di tipo artigianale-industriale, ricettivo, direzionale o commerciale.

2. o nei casi di mantenimento della destinazione d'uso produttiva (artigianale-industriale, direzionale, commerciale o ricettiva) esistente alla data di adozione delle presenti norme, l'intervento deve rispettare i seguenti parametri: $I_f = 1,0$ mq/mq.; $R_c = 80\%$; $R_p = 30\%$; $H = 10$ m. misurati sull'intero lotto di pertinenza. Gli edifici esistenti sui quali si riscontri, di fatto, alla data di adozione delle presenti norme, un valore di densità fondiaria I_f o altezza H maggiore di quanto ammesso per la zona, potranno mantenere tale maggiore valore negli interventi di ristrutturazione e/o demolizione con ricostruzione.

o nei casi di modificazione anche parziale della destinazione d'uso produttiva esistente alla data di adozione delle presenti norme in altra destinazione produttiva, l'intervento è subordinato alla formazione di uno specifico piano urbanistico attuativo (PUA) nel rispetto dei seguenti parametri: $U_t = 1,2$ mq/mq; $H = 13$ m. Tale intervento attuativo deve rispettare la dotazione di standard urbanistici previsti dal Piano dei Servizi.

o nei casi di modificazione integrale della destinazione d'uso produttiva esistente alla data di adozione delle presenti norme nella destinazione residenziale (R), l'intervento è subordinato alla formazione di uno specifico piano urbanistico attuativo (PUA) nel rispetto dei seguenti parametri: $U_t = 0,4$ mq/mq; $H = 10$ m. Tale intervento attuativo deve rispettare la dotazione di standard urbanistici previsti dalla vigente legislazione.

3. Le nuove destinazioni d'uso produttive ammesse sono quelle ricettive (Pr), commerciali (Pc) nei limiti degli esercizi di vicinato o comunque compatibili con il piano del commercio e direzionali (Pd). Sono ammesse anche, senza limitazioni, destinazioni per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S). Destinazioni commerciali di grado superiore al vicinato sono consentite se preesistenti alla data di adozione delle presenti norme. Nel solo caso di cui al precedente comma 2 terzo punto sono ammesse destinazioni di tipo residenziale (R).

Art. 36 - Zona Bp2 - Aree produttive con vincolo di destinazione

1. Costituiscono la zona Bp2 le aree utilizzate per attività produttive di tipo industriale di rilevanti dimensioni.

2. L'intervento edilizio di nuova costruzione, di ampliamento o di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di recupero edilizio o riguardanti le pertinenze, sono ammessi nel rispetto dei seguenti parametri: $I_f = 0,7$ mq/mq.; $R_c = 70\%$; $R_p = 10\%$; $H = 15$ m. Gli edifici esistenti sui quali si riscontri, di fatto, alla data di adozione delle presenti norme, un valore di densità fondiaria I_f o altezza H maggiore di quanto ammesso per la zona, potranno mantenere tale maggiore valore negli interventi di ristrutturazione e/o demoli-

zione con ricostruzione. Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento sono soggetti a permesso di costruire convenzionato. Gli interventi di riorganizzazione dell'area produttiva, con individuazione di nuove soluzioni di accessibilità, aree a servizi e di mitigazione ambientale tra le quali la realizzazione di un percorso ciclopedonale pubblico a lago, in continuità con quanto previsto in comune di Castro, sono soggetti a PUA nel rispetto dei seguenti parametri $I_t=1$ mq/mq, $R_c = 70\%$, $R_p = 10\%$ $H = 22$ m.

3. Debbono essere conservate le destinazioni d'uso industriali - artigianali (P_i) in essere o, comunque, le ultime insediate, (in caso di fabbricati in disuso) alla data di adozione delle presenti norme. E' consentita la sola variazione volta a realizzare insediamenti per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S).

Art. 37 - Zona Bp3 – Aree produttive libere da completare

1. Si tratta di alcune limitate porosità all'interno del tessuto consolidato.

2. Sono consentiti interventi di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri: $H_{max}=10$ m; $I_f=0,8$ mq/mq; $R_c=70\%$; $R_p=20\%$, da assentire mediante permesso di costruire convenzionato. I relativi interventi vanno integrati prevedendo, in sede convenzionale, le eventuali ulteriori prestazioni necessarie per assicurare un adeguato corredo urbanizzativo ed un corretto assetto urbanistico con particolare riferimento alla dotazione di parcheggi, alle infrastrutture ed ai percorsi per la viabilità veicolare e ciclopedonale ed alle aree a verde. La convenzione può prevedere, secondo quanto stabilito dall'art.8 delle disposizioni di attuazione del Piano dei Servizi, la cessione gratuita altrove o la monetizzazione delle aree a servizi sempreché la loro presenza nelle immediate adiacenze non costituisca presupposto essenziale per l'intervento progettato.

3. Sono ammesse destinazioni industriali o artigianali (P_i) e commerciali (P_c) nel limite degli esercizi di vicinato o degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 38 - Zona Bp4 - Aree alberghiere

1. Si tratta delle aree attualmente utilizzate per attività alberghiere con le relative strutture di servizio annesse.

2. Sono consentiti interventi di nuova costruzione o ampliamento, nonché quelli di recupero edilizio o riguardanti le pertinenze per i soli immobili posti all'esterno della zona A1 nel rispetto dei seguenti parametri $H_{max}=14$ m; $I_f=1,2$ mq/mq; $R_c=50\%$

3. Sono ammesse esclusivamente destinazioni ricettive (P_r)

4. Le superfici destinate ad attività di supporto quali piscina, palestra, area fitness e spa per una Sup massima di 500 mq non concorrono nel calcolo della Sup realizzabile, qualora completamente interrate.

CAPO VII - ZONE C – ZONE URBANE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

Art. 39 - Zone Cd – Aree in ambiti urbanistici non esauriti

1. Si tratta di aree per le quali nel previgente piano era indicato un obbligo di intervento mediante piano attuativo delle quali si intende confermare la previsione oppure di iniziative in corso di attuazione che si intende confermare.

2. Le aree in questione sono soggette alla preventiva approvazione di piano attuativo o, in taluni casi, di permesso di costruire convenzionato. Ogni intervento dev'essere regolato da un unico piano attuativo convenzionato, senza possibilità di frazionamento in più strumenti. I piani attuativi debbono prevedere la cessione gratuita di tutte le aree a servizi individuate oppure no dalle tavole.

3. Per tali aree la disciplina dei piani attuativi si deve attenere ai seguenti criteri:

- la cessione di aree per servizi pubblici deve garantire la connessione tra altre aree per attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale già esistenti nonché adeguati spazi per i marciapiedi e per la viabilità lenta;
- i progetti relativi ad insediamenti residenziali posti in prossimità di tratti della viabilità stradale principale o di insediamenti produttivi industriali od artigianali debbono prevedere fasce alberate per l'adeguata mitigazione delle polveri e delle emissioni;
- la Sup complessiva prevista per ciascuna area di completamento compete, uniformemente, a tutte le parti dell'area oggetto del piano attuativo secondo lo stesso criterio di cui all'art.4.1 delle disposizioni di attuazione del Documento di Piano.

4. Area Cd1 (PA 2/a)

$I_t = 0,4$ mq/mq; $R_c = 25\%$; $R_p = 50\%$; $H_{max} = 8$ m

L'intervento, soggetto alla preventiva approvazione di PUA, dovrà garantire l'allargamento della via valle Seriana nel tratto interessato.

5. Area Cd2 (PA 2/b)

$I_t = 0,4$ mq/mq; $R_c = 25\%$; $R_p = 50\%$; $H_{max} = 8$ m

L'intervento, soggetto alla preventiva approvazione di PUA, dovrà garantire l'allargamento della via valle Seriana nel tratto interessato.

6. Area Cd3

$S_{lp} = 180$ mq; $R_c = 20\%$; $R_p = 50\%$; $H_{max} = 5,5$ m

L'intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato, con le modalità di cui al precedente comma 2.

7. Area Cd4

Slp = 120 mq; Rc = 20%; Rp = 50%; H max = 5,5 m

L'intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato, con le modalità di cui al precedente comma 2.

8. Area Cd5 (villa Gregorini)

I due edifici civili che costituiscono la villa possono essere restaurati e recuperati all'uso residenziale.

L'edificio delle stalle, oggi parzialmente demolito, può essere recuperato e ampliato, nella misura massima di 3.000 mc con Hmax=8m.

Il parco deve essere interamente recuperato e restaurato.

L'intervento è soggetto alla preventiva approvazione di PUA, all'interno del quale verrà regolato l'eventuale uso pubblico del parco o di parte di esso.

9. Area Cd6

Slp = 730 mq Hmax = 3 m Rc = 25%; Rp = 50%

L'intervento, soggetto alla preventiva approvazione di PUA, dovrà prevedere la realizzazione delle soluzioni stradali indicate nelle tavole C2 e la cessione delle aree indicate dal piano dei servizi.

10. Area Cd7

Slp = 2075 mq (di cui 100 mq a destinazione commerciale Pc); Hmax = 17 m (misurati dalla nuova strada di accesso alle cave)

L'intervento, soggetto alla preventiva approvazione di Piano Integrato d'Intervento, dovrà prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate dal piano dei servizi, ivi compresi le aree a verde e parcheggio.

I parametri urbanistico/edilizi e le condizioni attuative del comparto sono da intendersi come normati dalla convenzione allegata alla DCC n. 33 del 30.11.2011 (nuove strade mq 1573, parcheggio pubblico mq 2759, verde pubblico mq 498, verde di rispetto mq 1078).

11. Area Cd8

Slp = 180 mq; Rc = 20%; Rp = 50%; H max = 5,5 m

L'intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato, con le modalità di cui al precedente comma 2.

12. Sono ammesse destinazioni residenziali (R) e le relative attività con essa compatibili; per le aree con piano attuativo vigente sono ammesse le destinazioni ivi previste.

Art. 40 - Zone AT – Ambiti di trasformazione

1. Si tratta degli ambiti che, sebbene inseriti nella città consolidata, sono soggetti alle trasformazioni più rilevanti.

2. La disciplina degli ambiti in questione è parte delle disposizioni del Documento di Piano; le indicazioni per essi riportate negli elaborati del Piano delle Regole sono solo funzionali alla migliore comprensione delle previsioni per le aree limitrofe ed hanno quindi valore meramente indicativo.

CAPO VIII - ZONE PER SERVIZI E DI RILIEVO AMBIENTALE

Art. 41 - Aree per servizi pubblici o d'uso pubblico e per servizi sovracomunali

1. Si tratta delle aree inserite all'interno del tessuto consolidato con funzioni di servizi di quartiere o che, per loro natura, sono rivolti alla popolazione dell'intero comune e dei comuni limitrofi.

2. La disciplina delle aree in questione è parte delle disposizioni del Piano dei Servizi; le indicazioni per essi riportate negli elaborati del Piano delle Regole sono solo funzionali alla migliore comprensione delle previsioni per le aree limitrofe ed hanno quindi valore meramente indicativo.

Art. 42 - Parco locale di interesse sovracomunale

1. L'area interessata dal PLIS Alto Sebino è disciplinata nel Piano dei Servizi.

CAPO IX - AMBITI STRADALI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Art. 43 - Viabilità

1. Le indicazioni delle tavole di piano relative alla viabilità (strade, sottopassi, gallerie, percorsi pedonali, ecc.) fanno riferimento a strade di proprietà pubblica e, talvolta, di proprietà privata laddove queste contribuiscono a completare e razionalizzare il

disegno stradale pubblico. Le indicazioni stradali in previsione sono prescrittive solo per quanto concerne l'esistenza, la natura, l'ubicazione e la dimensione di massima occupazione di terreno delle infrastrutture viarie, ivi inclusi marciapiedi, banchine, piste ciclabili, spartitraffico e altro, e non quelle relative alla disciplina circolatoria conseguente od alla organizzazione esecutiva della strada.

2. Fatte salve le strade di proprietà privata, il computo dei parametri edificatori e delle distanze è di norma effettuato in rapporto alla valutazione dell'ingombro stradale indicati dalle tavole del PdR. Nei casi di strade in previsione, qualora la realizzazione di progetti esecutivi determini una minore occupazione, le distanze vanno computate in relazione all'ingombro del progetto esecutivo. Per gli interventi che abbiano attinenza con strade esistenti di proprietà pubblica, non espressamente riportate nelle tavole di piano, sono comunque da rispettarsi parametri edificatori e distanze in relazione alle larghezze stradali esistenti.

3. Le piste ciclabili, anche senza specifica destinazione sono ammissibili in tutte le aree a destinazione pubblica e/o a servizi, ivi comprese le pertinenze stradali, canali di scolo, ecc.

4. Il Piano delle Regole individua nella tavola C7.1. le fasce di rispetto applicabili per legge a dette infrastrutture stradali.

5. Gli impianti di distribuzione carburanti sono disciplinati dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e s.m.i.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 44 - Edifici di pregio storico testimoniale

1. Si tratta degli edifici, appositamente contrassegnati sulle tavole C2, per i quali si intende tutelare il pregio storico testimoniale superstiti, generalmente consistente nell'involucro e, talvolta, in alcuni aspetti dell'interno.

2. Per tali edifici è prescritto l'intervento di restauro e risanamento conservativo nei casi di sostanziale integrità delle caratteristiche tipologiche, oppure, qualora ne si dimostri l'alterazione più o meno estesa mediante idonea documentazione storica, catastale e di rilievo, di ristrutturazione edilizia. In entrambi i casi è prescritto il mantenimento dell'involucro, senza possibilità di sopraelevazioni.

Art. 45 - Norme di salvaguardia geologica, idrogeologica e sismica

1. Le norme di settore sono contenute nell'allegato geologico alle presenti norme tecniche di attuazione.

Art. 46 - Aree e fasce di rispetto

1. Le zone di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di corsie di servizio od all'ampliamento delle sedi stradali, di parcheggi pubblici, di percorsi ciclopedonali nonché alla piantumazione od alla sistemazione a verde; su dette zone, nel rispetto della disciplina vigente e previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, sono consentiti accessi ai lotti non altrimenti collegabili con il sistema della viabilità, impianti per la distribuzione del carburante con gli eventuali servizi accessori nonché eventuali impianti al servizio delle reti pubbliche di urbanizzazione. Le stazioni di servizio per la distribuzione di carburante e servizi accessori, da realizzarsi all'interno delle fasce di rispetto stradale, devono rispettare i seguenti indici e parametri urbanistici: Sf massima = m² 2500; per le costruzioni destinate a ufficio, spazi di vendita, officina e stazioni per il lavaggio, Rc = 25%, Hmax = 4,50; per le pensiline destinate al riparo dei distributori, delle autovetture e del personale, Rc = 35% (in aggiunta alla superficie coperta dalle costruzioni di cui sopra), Hmax da definirsi in rapporto al contesto e comunque non superiore a m 5,50. Nella scelta della collocazione di tali impianti si dovrà tenere conto dell'impatto prodotto sulle zone limitrofe, al fine di evitare che gli stessi risultino nocivi e/o molesti al vicinato.

2. Le aree di rispetto cimiteriale sono utilizzate, oltreché per l'eventuale ampliamento degli impianti cimiteriali, per parchi e parcheggi pubblici nonché per sedi viarie; su dette aree è consentita l'installazione di chioschi destinati alla vendita di fiori e di oggetti connessi alle onoranze dei defunti, a condizione che detti manufatti siano di modeste dimensioni e non presentino caratteri di inamovibilità e di incorporamento nel terreno e che gli stessi siano compatibili con le esigenze di decoro dell'ambiente. Per gli edifici esistenti su aree soggette al rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di manutenzione e quelli eventualmente previsti da norme speciali: a corrispettivo della cessione di dette costruzioni e della relativa area di pertinenza, possono essere assegnati diritti edificatori in misura pari alla Sup esistente e con la destinazione prevista per l'ambito di trasformazione o per l'area del tessuto urbano consolidato dove si intendono insediare i suddetti diritti edificatori.

3. Nelle aree interessate da elettrodotti ad alta tensione sono vietate le nuove costruzioni comunque destinate che comportino tempi di permanenza prolungati delle persone. Su dette aree nessuna costruzione può comunque essere realizzata se non dopo l'ottenimento dell'autorizzazione dell'ente gestore dell'elettrodotto.

4. Nelle aree appositamente indicate nella tavola C.7.2 come aree di interesse archeologico ai sensi del D.lgs. 42/2004, tutti i progetti di scavo, anche di minima entità, devono essere comunicati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, per l'espressione del parere di competenza e che vengano programmate, sotto la direzione della Soprintendenza e da condursi da parte di ditta archeologica specializzata, indagini archeologiche preliminari.

Art. 47 - Recupero dei sottotetti a fini abitativi

1. Per conservare l'equilibrio fra gli insediamenti realizzati e la dotazione di aree per attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale, il recupero dei sottotetti ai fini abitativi è consentito secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Nel

nucleo di antica formazione (zone A1 e A2) , per non alterare i rapporti reciproci tra gli edifici, tali interventi saranno consentiti senza modificazioni della struttura di copertura dei fabbricati, né per quota, né per conformazione.

Art. 48 - Disposizione transitoria per i piani attuativi convenzionati in fase di attuazione

1. Per le parti del tessuto urbano consolidato ove è in corso l'attuazione di piani attuativi già convenzionati, le relative previsioni prevalgono sulla disciplina del Piano delle Regole sino alla scadenza del termine di dieci anni dalla stipulazione della convenzione ferme comunque restando le obbligazioni e le garanzie tutte poste dalla convenzione a carico dei proprietari.
2. Per dare attuazione alla disciplina di detti piani attuativi vengono utilizzate le definizioni dettate dal PRG in vigore al momento della loro approvazione; l'uso di diversi criteri previsti da discipline premiali è consentito solo previa variante del piano attuativo che tenga conto del maggior peso insediativo conseguente. E' comunque consentito variare le previsioni dei suddetti piani attuativi conformandole alla disciplina del PdR.
3. Alla scadenza del termine di validità della convenzione del piano attuativo entrano in vigore le norme corrispondenti alle singole zone omogenee come rappresentate nelle tavv. C2. Il piano potrà essere completato mediante tali disposizioni e un rinnovo/adeguamento delle convenzioni.

Allegato 1 - MANUALE DEL RESTAURO

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 1 - Ambito di applicazione della disciplina

1. Le norme di cui al presente Capo e al successivo si applicano alle unità edilizie di origine storica comprese nel centro storico (zona A1), ovvero per le tipologie SR, SC, SO, ST, SCA, SCE, SA, SP, SV. Sono escluse dall'applicazione della presente disciplina le unità edilizie di origine moderna, ovvero le tipologie EC, ED e gli edifici o le porzioni di questi inclusi in altre unità edilizie e indicati come moderni.
2. Le norme di cui al successivo Capo III si riferiscono invece agli edifici storici extra-moenia.
3. Le norme di cui al presente Manuale si intendono come integrative della disciplina riportata nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, capi III e IV.

Art. 2 - Frazionamenti, accorpamenti, sottotetti, soppalchi, superfetazioni, autorimesse, servizi, impianti tecnologici, uscite di sicurezza e impianti per disabili

1. Eventuali frazionamenti delle singole unità immobiliari facenti parte della medesima unità edilizia debbono essere realizzati in modo da escludere qualsiasi alterazione dei caratteri tipologici complessivi dell'unità edilizia, delle parti comuni, dei prospetti principali, dei caratteri architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi unitari. A tal fine e a condizione che tali elementi vengano preservati, è ammessa:
 - o l'apertura di nuove porte d'ingresso, pedonale o carrabile, su spazi pubblici;
 - o la realizzazione di nuovi corpi scala;
 - o le modifiche delle parti comuni, nei limiti delle disposizioni di cui ai successivi Capi II e III.

Il frazionamento, ove consentito non può comunque dar luogo ad unità immobiliari che, se residenziali, non dispongano della superficie minima prescritta dalla vigenti disposizioni igienico-sanitarie per un alloggio costituito da un locale soggiorno, una camera per due persone, un vano cucina e un bagno, e che ad ogni modo dispongano di una superficie utile inferiore a mq. 40.

2. Eventuali accorpamenti di più unità immobiliari debbono riguardare spazi compresi entro la medesima unità edilizia; in caso di alloggi o di esercizi commerciali contigui, ma posti in unità edilizie diverse, è ammessa la realizzazione di aperture di comunicazione, sempreché esse non interessino superfici murarie di pregio od apparati decorativi.
3. Per gli edifici dotati di sottotetto che non ha misure abitabili, l'eventuale recupero è ammesso solo per funzioni non abitative, essendo esclusa ogni altra destinazione che non sia quella originaria di soffitta o di vano di servizio; per gli edifici dotati di sottotetto che raggiunge in tutto o in parte misure abitabili il recupero deve avvenire nel rispetto delle quote e dell'andamento originari della copertura oltreché delle disposizioni speciali del presente Manuale.
4. La realizzazione di soppalchi è ammessa solo in locali aventi altezza interna netta non inferiore a m. 3,70 e la cui posizione non sia tale da resecare finestre o porte interne od esterne esistenti, nonché ove i soppalchi stessi non compromettano le proporzioni ed il carattere architettonico degli ambienti interessati e non incidano su elementi decorativi presenti sulle pareti interne. La realizzazione dei soppalchi deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
 - o la nuova struttura va differenziata, sia per forma che per materiali, dall'ambiente in cui si inserisce;
 - o l'altezza netta tra pavimento esistente e soppalco deve essere almeno di m. 2,10 e la sua dimensione non deve superare i 2/5 della superficie dell'ambiente in cui si inserisce.

5. Sono superfetazioni le aggiunte orizzontali e verticali realizzate nel tempo con caratteri difforni rispetto a quelli dell'organismo edilizio originario di appartenenza. Le superfetazioni possono essere:
 - o congrue, quelle costituenti il risultato di aggiunte verificatesi con tecniche e forme tradizionali (sporti, balconi interni, locali di servizio ai piani terreni, ecc.) e storicamente consolidate con un livello di integrazione accettabile riguardo alle unità edilizie di appartenenza;
 - o incongrue, quelle costituenti il risultato di aggiunte recenti, realizzate con marcate difformità di scala e proporzioni e con l'uso di tecniche, materiali e finiture che contrastano fortemente con le rispettive unità edilizie di appartenenza e con l'ambiente circostante (balconi esterni, sopraelevazioni, verande, finestre a nastro, bagni esterni, ingressi, ecc), tali da recare pregiudizio alla lettura dell'impianto edilizio originario.

La qualificazione delle superfetazioni avviene, necessariamente, in occasione di interventi superiori al livello 1 sull'unità edilizia in cui tali superfetazioni sono presenti. Le superfetazioni congrue vanno trattate in modo da risultare leggibili, e quindi distinte, mediante tinteggiatura sottotono. Le superfetazioni incongrue vanno demolite, oppure in accordo con l'amministrazione comunale possono essere mantenute a condizione di essere sottoposte ad un intervento volto al miglioramento e all'armonizzazione delle superfetazioni stesse nell'ambito dell'organismo di appartenenza tramite la eliminazione o sostituzione di materiali e dettagli costruttivi contrastanti ed al trattamento della loro superficie esterna in modo da rendere percepibile questa parte come elemento aggiunto e diverso.

6. L'eventuale realizzazione di autorimesse o posti macchina è consentita solo per la formazione della dotazione minima prescritta dalla legge ed a condizione che sia trascritto vincolo di pertinenzialità. La collocazione di autorimesse o posti auto avviene peraltro nel rispetto delle seguenti prescrizioni, secondo l'ordine di preferenza di cui appresso:

- a) all'interno dei corpi edilizi accessori;
- b) negli spazi scoperti di pertinenza (con soluzioni scoperte a raso), purché non siano alterate le sistemazioni a verde dell'impianto esistente;
- c) all'interno dei corpi edilizi principali con accesso dal cortile interno;
- d) al di sotto del piano di campagna degli spazi cortilati e/o edificati, con soluzioni meccanizzate o tradizionali e solo se si dimostri l'impercorribilità delle alternative di cui ai precedenti punti a, b e c.
- e) all'interno dei corpi edilizi principali con accesso dalla strada, solo se si dimostri l'impercorribilità delle alternative di cui ai precedenti punti a, b e c ed utilizzando aperture esistenti.

7. La realizzazione di servizi interni, quali bagni e cucine, deve avvenire nel rispetto dei caratteri di particolare pregio architettonico e degli elementi decorativi presenti.

8. L'installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamento, di scarico pluviale e di sollevamento) deve avvenire senza alterare la qualità delle facciate, principali e secondarie, e delle coperture, con particolare attenzione agli elementi di valore storico, morfologico ed architettonico ed adottando gli accorgimenti tecnici, quali l'impiego di sportelli a scomparsa e di griglie a disegno, utili a ridurre l'impatto dell'installazione stessa sui prospetti e sugli altri elementi visibili del fabbricato. L'installazione di impianti di sollevamento e per la ricezione radiotelevisiva deve inoltre avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari.

8.1 L'installazione degli impianti di sollevamento deve essere realizzata in forme chiaramente differenziate, per tipologia e materiali, dal contesto in cui si inserisce l'impianto ed in modo da non alterare significativamente l'assetto tipologico e distributivo dell'unità edilizia. Qualora i vani corsa emergano dalle coperture, vanno adottate soluzioni compatibili con la geometria del tetto e tali da integrarsi compiutamente con il profilo della copertura. Ove l'installazione della gabbia portante all'interno dell'edificio risulti impossibile per ragioni dimensionali o tale da compromettere i caratteri di pregio architettonico dell'ambiente, possono essere realizzati, in alternativa, impianti collocati all'interno di cortili o di spazi scoperti di pertinenza, sempreché siano salvaguardati i caratteri del contesto.

8.2 Gli impianti per la ricezione radiotelevisiva di nuova installazione o sostitutivi vanno collocati sulla copertura ed uniformati ai colori della stessa, restando comunque vietata la loro installazione in facciata, su balconi od in altre collocazioni pregiudizievoli per le caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto.

9. La formazione di uscite di sicurezza e di accessi per i disabili obbligatori per legge deve avvenire in forme rimovibili e chiaramente differenziate dal contesto in cui si inseriscono ed in modi che non contrastino con l'impianto tipologico e distributivo dell'unità edilizia.

Art. 3 - Salvaguardia dei materiali, elementi decorativi, trattamento dei solai, pavimentazioni

1. Tutti gli interventi riguardanti edifici di cui alle tipologie antiche SR, SC, SO, ST, SCA, SCE, SA, SP, SV, debbono assicurare la salvaguardia e il recupero di materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione storica locale e un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni nel contesto circostante.

2. I materiali e le apparecchiature murarie originarie realizzate in blocchi di pietra, con l'uso misto di pietrame e mattoni, o con soli mattoni pieni debbono essere conservati. Eventuali risarcimenti e integrazioni saranno effettuate con materiali e leganti aventi le medesime caratteristiche di quelli originari. Gli archi in pietra e laterizio posti sui fronti degli edifici, unitamente alle particolari modalità di appoggio a muri e pilastri, debbono essere conservati. Ove esistenti, si prescrive la salvaguardia e/o il restauro con gli stessi materiali degli elementi architettonici di facciata, quali lesene, capitelli, bancali e soglie, finestre ad arco, cornicioni, doccioni, mensole, cornici di porte e finestre ecc. realizzati in pietra, stucco o mattoni. L'obbligo di salvaguardia e/o restauro si estende anche agli elementi decorativi dei prospetti, comprendenti griglie, balconi in ferro, roste, rilievi, stemmi, edicole, decorazioni graffite e ad affresco e simili. Le volte in pietra e laterizio, sia all'esterno che all'interno degli edifici di cui al primo comma, debbono essere conservate. Ove presenti, si avrà inoltre cura di conservare gli intonaci originari di rivestimento.

3. I solai originari debbono essere consolidati e/o ripristinati, anche nei casi in cui essi siano stati controsoffittati. Si prescrive inoltre il consolidamento o ripristino di eventuali apparati a cassettoni o lacunari presenti nell'edilizia di prestigio. Nei casi in cui i solai originari risultino gravemente compromessi e non possano essere recuperati a fini statici, anche in relazione ai carichi di esercizio previsti dalle attuali normative per le destinazioni d'uso di progetto, e' consentito affiancare ai solai stessi nuovi elementi strutturali atti a sostituirne le funzioni strutturali, lasciando ai solai originari la mera funzione di soffitto. In tal caso è ammissibile l'eventuale ribassamento delle strutture antiche per recuperare lo spessore aggiuntivo del nuovo solaio.

4. Le originarie pavimentazioni in laterizio, pietra o legno debbono essere conservate, purché il loro stato generale di conservazione lo consenta. Eventuali ripristini saranno realizzati in conformità al disegno originario e con l'uso di materiali aventi forme e caratteristiche simili a quelle esistenti.

Art. 4 - Trattamento delle facciate, salvaguardia delle finiture tradizionali, coperture

1. Il trattamento delle facciate che presentano apparecchi murari a facciavista o superfici murarie intonacate deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1.1 Nel caso di apparecchi murari a facciavista, sia di fabbricazione originaria, sia come risultato del deperimento e della caduta delle superfici intonacate, sia infine come conseguenza di una consapevole asportazione degli intonaci avvenuta in passato, si potrà optare per il mantenimento delle superfici esistenti, limitandosi a interventi di sola pulizia e protezione degli apparati murari, e a piccole operazioni di ripristino analogico, ovvero, qualora ve ne siano le condizioni, optare per interventi di reintonacatura. La decisione di procedere o meno ad eventuali reintonacature sarà subordinata alla valutazione dei casi in questione e della effettiva consistenza delle facciate stesse. In particolare, le reintonacature potranno essere autorizzate in presenza di edifici databili con certezza, per i quali possono escludersi sovrapposizioni di stratificazioni costruttive; ovvero di edifici i cui prospetti, pur con evidenti stratificazioni, risultino sostanzialmente omogenei (allineamenti dei solai, presenza di aperture allineate, tracce di trattamento delle superfici, ecc.) e tali da far ipotizzare l'esistenza in passato di uno strato di intonaco sulle facciate. In tal caso, si avrà cura di ripristinare intonaci e coloriture, possibilmente sulla base delle tracce superstiti; ovvero, ove ciò non sia possibile, selezionando malte, tinte e tecniche di applicazione tradizionali.

1.2 Nel caso di superfici murarie intonacate, si prescrive il mantenimento delle superfici esistenti, comprese eventuali tracce di decorazioni graffite e ad affresco, essendo comunque vietata la demolizione di superfici intonacate in buono stato di conservazione allo scopo di mettere in evidenza gli apparati murari sottostanti. Nei casi in cui sia necessaria la asportazione di parti di intonaco cadenti, si avrà cura di reintegrare le parti in questione con malte, tinte e tecniche di applicazione tradizionali. Nel caso di edifici di particolare valore architettonico (palazzi, chiese, ecc.) tali reintegrazioni saranno sempre precedute da un esame volto ad accertare la composizione e stratigrafia dell'intonaco e delle coloriture asportate in modo da effettuare gli opportuni risarcimenti con malta e tinte simili a quelle originarie, sotto il controllo delle Soprintendenze preposte. Nei casi in cui, per motivi di avanzato decadimento, sia necessario asportare completamente la superficie intonacata e, come risultato, sia messa in evidenza una apparecchiatura muraria altamente stratificata, con la presenza di elementi di speciale interesse architettonico, l'ipotesi di non procedere alla reintonacatura potrà essere rimessa alla valutazione degli Uffici comunali e delle Soprintendenze competenti. Tale valutazione terrà conto del contesto d'insieme in cui si inserisce la facciata, e della organicità e coerenza sia visuale che cromatica del partito murario in questione. In caso di parere favorevole, l'intervento dovrà limitarsi alla pulitura e protezione dell'apparecchiatura muraria portata alla luce, nel rispetto di tutte le tracce storiche e costruttive esistenti. Sono pertanto escluse modifiche, ripristini in stile e reintonacature selettive.

2. La scelta dei colori da utilizzare nelle coloriture dei prospetti esterni dovrà essere riferita, per gli edifici di particolare valore architettonico, al recupero delle tracce di tinteggiatura originaria reperibili sui medesimi prospetti, individuate anche sulla base delle stratigrafie riscontrate. In tutti gli altri casi, in mancanza di riscontri certi, ci si atterrà alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale e alla valutazione complessiva del fronte edilizio sul quale si colloca la facciata in questione, in particolare nel caso di modelli edilizi ripetuti lungo assi stradali, in modo da assicurare una armoniosa integrazione del prospetto oggetto di intervento nel contesto in cui si inserisce. In particolare, si avrà cura di evitare che due unità edilizie contigue abbiano lo stesso colore al fine di evidenziare la caratterizzazione di ciascuna unità edilizia e di rendere più chiara la lettura complessiva del tessuto urbanistico.

3. Salvo nei casi in cui si riscontrino coperture storiche originarie di foggia particolare, caratterizzanti in modo speciale l'unità edilizia interessata, si prescrive la conservazione o il ripristino dei tradizionali tetti a falda da realizzarsi secondo le pendenze esistenti e con l'impiego di manto di copertura in embrici e coppi e aggetti di gronda a sbalzo, con orditura lignea e sottomanto in tavelle o tavole di legno, generalmente lasciati a vista. Non è ammesso l'impiego di tegole alla marsigliese o di altra foggia tranne che nei casi di piccole manutenzioni o integrazioni di manti preesistenti. Nel caso di utilizzo dei sottotetti, le eventuali aperture potranno essere realizzate con prese di luce a piano di falda, o con terrazze a pozzetto. Esse non potranno occupare complessivamente una superficie maggiore del 10% di ciascuna falda ed avere ciascuna una misura superiore a mq 1 per quanto riguarda le prese di luce a piano di falda e 12 mq per quanto riguarda i terrazzi a pozzetto. È sempre vietato l'utilizzo di abbaini. È ammessa un'alterazione della giacitura delle coperture solo per l'introduzione di speciali membrane impermeabilizzanti e/o isolanti.

4. Si prescrive il ripristino o l'impiego di canali di gronda in lamiera o in rame a sezione semicircolare, sostenuti da cicogne, e di scarichi pluviali esterni a sezione circolare, anch'essi in lamiera o in rame. Sarà comunque ripristinato lo stato di fatto nei casi in cui le grondaie e i discendenti esistenti siano integrati nella muratura o realizzati con fogge diverse da quelle sopra descritte.

5. Si prescrive il recupero di portoni, porte, persiane e finestre tradizionali esistenti, unitamente alla ferramenta originaria (gangheri, bandelle, serrature, rostre, occhielli, puntelli, paletti, atacchi, catorci, ecc.), che saranno opportunamente restaurati e/o reintegrati in quanto componenti primarie e non accessorie dell'edilizia storica. Ove sussistano condizioni di documentata fatiscenza, si ammette la sostituzione, anche parziale, degli elementi in questione, con l'impiego di serramenti in legno, alluminio o ferro aventi tipologie, forme, proporzioni, e colori analoghi a quelli originali, ivi compreso l'impiego di cardini murati al posto dei telai. Nel caso di installazione di nuove persiane su edifici che ne erano sprovvisti si farà ugualmente ricorso all'impiego di modelli tradizionali. Si fa espresso divieto di installare porte, portoni, persiane e finestre in alluminio anodizzato o materiale plastico, anche se realizzate con disegno tradizionale.

Art. 5 - Trattamento degli spazi esterni di pertinenza degli edifici

1. Le corti interne, i cortili e le chiostrine sono sempre parte integrante di una o più unità edilizie. Queste non possono essere alterate, suddivise o trattate indipendentemente da esse. Le disposizioni che seguono sono da intendersi in senso generale. Il suc-

cessivo Capo integra tali disposizioni laddove tratta di edifici appartenenti alle tipologie con giardino. Ove presenti, le tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio debbono essere conservate e/o ripristinate. Analogo trattamento deve essere riservato agli elementi architettonici o di arredo presenti all'interno di questi spazi, quali portici colonnati, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, e simili. È inoltre prescritta la salvaguardia di eventuali elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi costituiscano oggetto di intervento e siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino con l'uso di forme, materiali e colori tradizionali.

Le coperture improprie, i manufatti precari, gli elementi impropri di divisione interna e le superfetazioni che compromettono le caratteristiche dimensionali e formali degli spazi pertinenziali devono essere rimosse. Per queste ultime permane la possibilità di recuperare in forme appropriate la superficie e/o volume demolito nell'ambito della stessa unità edilizia o parte di unità edilizia oggetto di intervento, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 2.5. Ove tali elementi superfetativi siano considerati congrui, per questi è ammesso un trattamento secondo quanto disposto al medesimo precedente articolo.

Si consente infine la realizzazione all'interno degli spazi in questione di impianti di elevazione e accessi per i disabili a servizio delle unità edilizie interessate, nel rispetto delle prescrizioni indicate al precedente articolo 2.8.

2. I giardini, gli orti e le aree verdi o sportive private sono sempre parte integrante di una o più unità edilizie. Queste non possono essere alterate, suddivise o trattate indipendentemente da esse. Le disposizioni che seguono sono da intendersi in senso generale. Il successivo Capo integra tali disposizioni laddove tratta di edifici appartenenti alle tipologie con giardino. Si prescrive la salvaguardia integrale e/o il recupero di tali spazi, unitamente agli alberi di pregio, essenze vegetali e ogni altra condizione ambientale che li caratterizza, nonché il mantenimento, ove essi siano presenti, degli elementi decorativi e architettonici isolati ad essi afferenti, quali pavimentazioni, muri perimetrali, fontane, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, serre, ecc. Ove parzialmente o totalmente perduti, l'insieme di tali elementi potrà essere ricostruito sulla base di tracce certe e/o di una documentazione completa dell'assetto preesistente, e sempre con l'uso di essenze simili, e di forme, strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari. Nei casi in cui non sussistano elementi di certezza in merito all'assetto originario, il trattamento di tali spazi si ispirerà al recupero di forme tradizionali e di essenze vegetali locali storicamente accertate.

La realizzazione di nuovi elementi di ricovero e arredo, quali capanni per attrezzi, serre fisse, chioschi, pergolati e simili, non è ammessa nei giardini storici. In tutti gli altri casi, essi saranno realizzati in forme amovibili e con l'uso di forme, materiali e colori tradizionali. Eventuali serre mobili, intese come coperture destinate alla protezione delle colture, saranno ammesse solo per uso stagionale e se realizzate con teli di polietilene ed archi in metallo, con altezza massima al colmo pari a m 2.00. E' comunque vietata la costruzione a tal fine di manufatti precari di qualsiasi genere realizzati con materiali impropri o di risulta.

Le coperture improprie, i manufatti precari, gli elementi impropri di divisione interna e le superfetazioni che compromettono le caratteristiche dimensionali e formali devono essere sottoposti al medesimo trattamento prescritto per gli spazi cortilati di cui al precedente art. 5.1.

CAPO II - NORME RIFERITE ALLE TIPOLOGIE EDILIZIE DEL NUCLEO ANTICO

Art. 6 - SC, Edifici Speciali civili

1. Gli interventi sugli elementi strutturali comportano la salvaguardia delle murature esterne e interne, solai, volte, vani scala e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Ai fini dell'integrale salvaguardia dell'apparato strutturale, non sono ammesse la bucatatura dei solai, tranne che nel caso sotto specificato, e l'apertura delle murature portanti esterne. Nei casi in cui sussistano comprovate esigenze di carattere distributivo, sarà ammessa l'apertura di vani porta nelle murature interne, sempre che tali aperture non interferiscano con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio. Qualora, a seguito di documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, ma solo e sempre con l'uso preminente di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti, anche sotto il profilo statico, a quelli originari. E' anche ammesso il ripristino filologico di parti strutturali eventualmente mancanti, ma solo nei casi in cui esista una documentazione certa dell'assetto preesistente e sempre con l'uso prevalente di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti, anche sotto il profilo statico, a quelli originari. Infine, nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, è consentito realizzare piccole bucatature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista.

2. Gli interventi sugli elementi distributivi comportano la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici degli edifici in questione, comprendenti i principali spazi coperti, i collegamenti verticali e orizzontali e gli eventuali spazi scoperti di pertinenza. Per la salvaguardia di questi ultimi ci si atterrà alle prescrizioni contenute nel precedente art. 5. Nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il ripristino delle loro condizioni originarie sulla base degli elementi superstiti e della documentazione disponibile. È inoltre ammessa, a seguito di richiesta motivata e documentata, e nel rispetto delle norme generali relative alle superfetazioni di cui al precedente art. 2.5, l'eliminazione delle aggiunte deturpanti o incongrue che non rivestano alcun interesse per la lettura filologica e per la definizione delle caratteristiche tipologiche degli edifici in questione. E' infine ammesso l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari,

ascensori, uscite di sicurezza accessorie e accessi per i disabili obbligatori per legge, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente art. 2.8 e 2.9.

3. Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comportano il mantenimento di tutti i fronti esterni e interni e delle aperture esistenti, salvaguardando sia i materiali originari impiegati, sia la loro organizzazione, sia infine i singoli elementi decorativi, ma senza comportarne il ripristino nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati. Per il trattamento delle superfici ci si atterrà alle norme comuni riportate nel precedente art. 4 a seconda che si tratti di facciate caratterizzate prevalentemente da intonaci ovvero da partiti murari a vista. Si prescrive inoltre il mantenimento di tutti i serramenti esterni ed interni e, se ammalorati, la loro integrazione e/o sostituzione con materiali e finiture analoghe a quelle originarie, incluse le ferramenta utilizzate per la sospensione, chiusura e manovra dei serramenti stessi. Per gli ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo vanno assicurati il restauro e il mantenimento di volte, soffitti a cassettoni, affreschi, stucchi, pavimenti in marmo e pietra, mattonati, ecc.

Art. 7 - SR, Edifici speciali religiosi

1. Gli interventi sugli elementi strutturali comportano la salvaguardia rigorosa di murature esterne ed interne, volte, cupole, colonne, pilastri, arcate, coperture, ecc., con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Non è ammessa alcuna modifica del sistema strutturale, ivi comprese la bucatatura di volte e solai, tranne che nei casi particolari sotto specificati, e l'apertura delle murature sia esterne che interne. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, ma solo e sempre con l'uso di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti, anche sotto il profilo statico, a quelli originari (eventuali sostituzioni vanno comunque precedute da rilievi e documentazioni fotografiche che rendano conto della posizione e forma degli elementi strutturali originari). E' infine ammesso il ripristino filologico di parti strutturali eventualmente crollate o demolite, ma solo nei casi in cui esista una documentazione certa dell'assetto preesistente e sempre con l'uso di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti, anche sotto il profilo statico, a quelli originari. La realizzazione di piccole bucatature dei solai e delle murature portanti per il rinnovo o l'adeguamento degli impianti è ammessa nel rispetto di decorazioni e superfici murarie di pregio. Altre aperture dei solai e delle murature interne per altri fini sono ammesse solo negli spazi accessori, e sempre che, a seguito di richiesta motivata e documentata, esse risultino compatibili con l'integrità complessiva degli spazi in questione, siano ritenute indispensabili a garantirne la continua funzionalità e non interferiscano con decorazioni e superfici murarie di pregio.

2. Gli interventi sugli elementi distributivi comportano la salvaguardia delle caratteristiche distributive e tipologiche di ciascun edificio, comprendenti gli spazi principali (navate, abside, coro, cantoria, ecc.), secondari (sagrestia, cappelle, cripta, battistero, ecc.), gli ambienti conventuali, gli spazi coperti di pertinenza (sacrestia, canonica, campanile, locali di servizio, chiostri ecc.), e tutti i collegamenti verticali e orizzontali. Nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il ripristino delle loro condizioni originarie sulla base degli elementi superstiti e della documentazione disponibile. L'inserimento di impianti tecnologici e di accessi per i disabili è ammesso e nella misura strettamente necessaria all'efficiente esplicazione delle utilizzazioni previste e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente art. 2.8. Ai fini di salvaguardare l'integrità degli impianti architettonici, non è consentito l'inserimento di ascensori negli spazi liturgici principali, neppure in casi di dismissione. L'inserimento di ascensori è invece ammesso negli spazi accessori, purché ciò avvenga nel rispetto del sistema strutturale e dei caratteri compositivi degli spazi in questione.

3. Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comportano il mantenimento di tutti i fronti esterni e interni e delle aperture esistenti, salvaguardando integralmente sia la loro organizzazione, sia i materiali originari impiegati, sia infine i singoli elementi decorativi, quali colonne, portali, lesene, cornici in stucco e pietra, cornicioni, ecc., anche a mezzo di integrazioni e riprese, da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali, nei casi in cui tali elementi risultino non recuperabili o alterati. L'obbligo di conservazione si estende a tutte gli elementi architettonici e archeologici nonché alle stratificazioni murarie in elevato, essendo vietata la rimozione o alterazione di testimonianze che rendano conto del passaggio dell'opera attraverso il tempo. Le superfici esterne vanno trattate in conformità con le norme comuni riportate nel precedente art. 4 a seconda della presenza di facciate caratterizzate prevalentemente da intonaci o da partiti murari a vista. Tali trattamenti avverranno sotto il controllo delle Sovrintendenze preposte e nella più scrupolosa cura con metodi che prevedono l'applicazione dei criteri del restauro scientifico. Si prescrive inoltre il mantenimento di tutti i serramenti esterni ed interni, mobili e fissi, incluse porte d'ingresso in legno e metallo, vetrate, rosoni, oculi, ecc., ivi comprese le ferramenta originarie utilizzate per la sospensione, chiusura e manovra dei serramenti stessi. L'opera di conservazione va estesa tutti gli ambienti, decorazioni e arredi fissi interni, che devono essere conservati nelle posizioni originarie, assicurando la salvaguardia e il restauro di volte, affreschi, stucchi, pavimenti in marmo e pietra, altari, balaustre, banchi, cattedre, cibori, grate, pulpiti, repositori, reliquiari, transenne, ecc.

Art. 8 - SO, Opifici

1. Gli interventi sugli elementi strutturali ammettono sia il mantenimento che la modifica dello schema strutturale, anche con l'impiego di materiali, tecniche e forme moderne. Sono inoltre sempre ammesse la bucatatura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne intese a migliorare la flessibilità delle soluzioni planimetriche.

2. Gli interventi sugli elementi distributivi ammettono modificazioni libere sia dell'impianto organizzativo generale che del sistema distributivo interno. Sono anche ammessi, sia l'inserimento di nuovi corpi scala e orizzontamenti, per sfruttare a pieno le talvolta considerevoli altezze dei manufatti, ma senza che ciò comporti un aumento dei volumi esistenti o la modifica dell'altezza al li-

vello di gronda. L'inserimento di ascensori, montacarichi, uscite di sicurezza, accessi per i disabili, e impianti igienico-sanitari e tecnologici è sempre ammesso nel rispetto delle prescrizioni comuni contenute nel precedente art. 2.

3. Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici consentono libere modifiche dei prospetti, sia per i fronti principali che per quelli secondari, al fine di eliminare trasformazioni incongrue verificatesi nel tempo o di consentire un migliore adattamento degli opifici ad eventuali nuovi usi, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle dimensioni, partiture, forma dei serramenti e rapporto fra vuoti e pieni caratteristici di tali edifici. Il trattamento delle facciate consentirà libere modificazioni delle superfici.

Art. 9 - SP, Palazzi

1. Gli interventi sugli elementi strutturali comportano la salvaguardia di tutti gli elementi in questione, comprendenti murature esterne ed interne, solai, volte, vani scala e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Ai fini dell'integrale salvaguardia dell'involucro strutturale e dei prospetti principali e secondari, non è ammessa l'apertura delle murature esterne. Nei casi in cui sussistano comprovate esigenze di carattere distributivo, è ammessa l'apertura di vani porta nelle murature interne, sempre che tali aperture non interferiscano con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio. La realizzazione di piccole bucaure dei solai e delle murature portanti per il rinnovo o l'adeguamento degli impianti è ammessa nel rispetto di decorazioni e superfici murarie di pregio. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, ma solo e sempre con l'uso di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti, anche sotto il profilo statico, a quelli originari (eventuali sostituzioni vanno comunque precedute da rilievi e documentazioni fotografiche che rendano conto della posizione e forma degli elementi strutturali originari).

2. Gli interventi sugli elementi distributivi comportano la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici degli edifici in questione, comprendenti gli spazi principali ai diversi piani, i collegamenti verticali e orizzontali di uso comune (androni, corridoi primari, scale, scaloni, portici, loggiati, ecc.), gli eventuali annessi (scuderie, rimesse, locali di servizio, ecc.) e gli spazi scoperti di pertinenza (corti interne, giardini, orti, ecc.). Per la salvaguardia di questi ultimi si applicano le prescrizioni contenute nel precedente art. 5. Nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il ripristino delle loro condizioni originarie sulla base degli elementi superstiti e della documentazione disponibile. È inoltre ammessa, a seguito di richiesta motivata e documentata, e nel rispetto delle norme generali relative alle superfetazioni contenute nell'art. 2.5, l'eliminazione delle aggiunte deturpanti o incongrue che non rivestano alcun interesse per la lettura filologica e per la definizione delle caratteristiche tipologiche degli edifici in questione, anche con la possibilità di recuperare in forme appropriate la superficie e/o volume demolito nell'ambito della stessa unità edilizia o parte di unità edilizia oggetto di intervento. L'inserimento di ascensori e di impianti tecnologici ed igienico-sanitari è ammesso nella misura strettamente necessaria all'efficiente esplicazione delle utilizzazioni previste e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti artt. 2.7 e 2.8.

Art. 10 - SCE, Edifici a corte

1. Gli interventi sugli elementi strutturali comportano la salvaguardia delle murature esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture. Gli interventi devono rispettare la giacitura di tutti gli elementi portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, e devono essere effettuati con l'impiego di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Sono ammesse la bucaura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne per motivate esigenze di carattere distributivo, sempre che tali aperture non interferiscano con decorazioni e superfici murarie di pregio. Nei casi in cui, a seguito di documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, ma solo e sempre con l'uso di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti, anche sotto il profilo statico, a quelli originari.

2. Gli interventi sugli elementi distributivi comportano la salvaguardia delle caratteristiche distributive e tipologiche dell'edificio, comprendenti gli spazi principali ai diversi piani, i collegamenti verticali e orizzontali e gli eventuali spazi scoperti di pertinenza (giardini, orti, corti interne). Per la salvaguardia di questi ultimi si applicano le prescrizioni contenute nel precedente art. 5. Saranno inoltre ammessi:

- o il ripristino degli spazi e dell'impianto distributivo generale nei casi in cui essi siano stati impropriamente alterati o frazionati;
- o la realizzazione di modifiche del sistema distributivo interno atte a migliorare l'utilizzazione degli edifici in questione, sempre che esse non ne compromettano l'integrità tipologica e gli apparati decorativi;
- o la realizzazione di frazionamenti interni e di sottotetti abitabili in conformità con le prescrizioni generali contenute nel precedente artt. 2.1 e 2.3.

o l'inserimento di impianti igienico-sanitari, tecnologici e ascensori in conformità con le prescrizioni generali contenute nel precedente art. 2.7 e 2.8 senza compromettere l'organizzazione fisica e integrità tipologica degli edifici in questione;

3. Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comportano il mantenimento dei fronti esterni e interni e delle aperture esistenti, salvaguardando integralmente sia i materiali originari impiegati (pietra e intonaco tradizionale), sia la loro organizzazione (proporzioni, allineamenti, numero e forma di porte e finestre, ecc.), sia infine i singoli elementi decorativi, quali colonne, lesene, cornici in stucco e pietra, cornicioni, parti in bugnato, ecc., anche a mezzo di ripristini e integrazioni da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali nei casi in cui tali elementi risultino deteriorati o siano stati alterati. La salvaguardia delle superfici esterne comporta la ripresa o, nei casi di nuova apposizione a seguito di ammanchi e deterioramenti, l'impiego di intonaci tradizionali e coloriture a tinta di calce. La scelta dei colori deve fare riferimento alla gamma presente nella tradizione locale. Si fa comunque divieto di ri-

muovere gli intonaci esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti. Si prescrive inoltre il mantenimento di tutti i serramenti esterni e di quelli interni nei casi in cui essi rivestano un particolare pregio costruttivo e, se ammalorati, la loro integrazione e/o sostituzione con elementi di tipologia e colore tradizionale in conformità con quanto specificato al precedente art. 4, incluse le ferramenta utilizzate per la sospensione, chiusura e manovra dei serramenti stessi. Si deve assicurare infine la salvaguardia, il restauro e il mantenimento degli ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo.

Art. 11 -SCA, Edifici a cortina

1. Gli interventi sugli elementi strutturali comportano la salvaguardia di murature portanti esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture, anche con l'impiego di materiali e tecniche moderne, purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali, nel rispetto delle quote d'imposta e di colmo della copertura. Sono comunque ammesse la bucatatura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne intese a migliorare la flessibilità delle soluzioni planimetriche o l'adeguamento degli impianti, purché effettuate nel rispetto di decorazioni e superfici murarie di pregio. La quota d'imposta dei solai intermedi, nei casi di ripristino, potrà essere variata fino a raggiungere le altezze minime abitabili.

2. Gli interventi sugli elementi distributivi comportano la conferma dell'impianto tipologico generale, ma ammettono anche variazioni nella distribuzione e nei collegamenti verticali delle parti comuni volti ad integrare eventuali frazionamenti e il recupero dei sottotetti secondo quanto disposto dall'art. 47 delle NTA. Questi ultimi devono comunque essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni comuni contenute nel precedente art. 2.3. Sono inoltre ammesse modificazioni libere all'interno degli alloggi nonché si prescrive il trattamento delle superfetazioni secondo quanto disposto dalle norme del presente Manuale, nell'ambito della stessa unità edilizia o parte di unità edilizia oggetto di intervento. L'inserimento di impianti igienico-sanitari e tecnologici e di ascensori è ammesso nel rispetto delle prescrizioni comuni contenute nel precedente artt. 2.7 e 2.8.

3. Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comportano, anche con l'impiego di materiali e tecniche moderne compatibili, la salvaguardia degli elementi costitutivi dei fronti esterni principali e dei fronti che affacciano su ambienti di pregio urbano, comprese le aperture esistenti, di cui vanno salvaguardati il numero, la posizione e le forme impiegate. Vanno inoltre conservate o ripristinate le finiture ad intonaco che sono quelle originariamente impiegate per gli edifici in questione, essendo esclusa la possibilità di rimuovere le superfici esistenti per mettere in evidenza in tutto o in parte tracce di sistemi costruttivi o apparecchiature murarie preesistenti. Nei casi di reintonacatura e nuova tinteggiatura, la scelta dei colori deve fare riferimento alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale. Per i fronti secondari, prospettanti su vie accessorie e spazi e chiostrine interne, si consente di modificare lo schema progettuale al fine di migliorare le condizioni di illuminazione interna e la qualità dei fronti, anche tramite la riapertura di porte o finestre precedentemente tamponate e l'eliminazione di materiali e dettagli costruttivi incongrui. Tali interventi devono comunque rispettare il disegno e l'organizzazione compositiva della facciata.

Art. 12 - SA, Edifici ad angolo

1. Gli interventi sugli elementi strutturali comportano la salvaguardia di murature portanti esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture, anche con l'impiego di materiali e tecniche moderne, purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali, nel rispetto delle quote d'imposta e di colmo della copertura. Sono comunque ammesse la bucatatura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne intese a migliorare la flessibilità delle soluzioni planimetriche o l'adeguamento degli impianti, purché effettuate nel rispetto di decorazioni e superfici murarie di pregio. La quota d'imposta dei solai intermedi, nei casi di ripristino, potrà essere variata fino a raggiungere le altezze minime abitabili.

2. Gli interventi sugli elementi distributivi comportano la conferma dell'impianto tipologico generale, ma ammettono anche variazioni nella distribuzione e nei collegamenti verticali delle parti comuni volti ad integrare eventuali frazionamenti e la realizzazione di sottotetti abitabili. Questi ultimi devono comunque essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni comuni contenute nel precedente art. 2.3. Sono inoltre ammesse modificazioni libere all'interno degli alloggi nonché l'inserimento di impianti igienico-sanitari e tecnologici e di ascensori nel rispetto delle prescrizioni comuni contenute nei precedenti artt. 2.7 e 2.8.

3. Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comportano, anche con l'impiego di materiali e tecniche moderne compatibili, la salvaguardia degli elementi costitutivi dei fronti esterni principali e dei fronti che affacciano su ambienti di pregio urbano, comprese le aperture esistenti, di cui vanno salvaguardati il numero, la posizione e le forme impiegate. Per gli altri fronti, gli interventi devono comunque rispettare il disegno e l'organizzazione compositiva della facciata. Per il trattamento delle finiture e degli elementi isolati si rimanda alle prescrizioni generali di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

Art. 13 - ST, Edifici a torre

1. Gli interventi sugli elementi strutturali comportano la salvaguardia delle murature portanti interne ed esterne, nonché solai, volte, scale e coperture. Gli interventi devono essere effettuati con l'impiego prevalente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali, nel rispetto della giacitura delle strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti. Salvo che nei casi sotto specificati, non sono ammesse la bucatatura dei solai e l'apertura delle murature sia esterne che interne. Nei casi in cui sussistano comprovate esigenze di carattere distributivo, è ammessa l'apertura di vani porta nelle murature interne, sempre che tali aperture non interferiscano con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio. La realizzazione di piccole bucatature dei solai e delle murature portanti per il rinnovo o l'adeguamento degli impianti è ammessa nel rispetto di decorazioni e superfici murarie di pregio. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recupera-

bili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, ma solo e sempre con l'uso di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti, anche sotto il profilo statico, a quelli originari (eventuali sostituzioni devono comunque essere precedute da rilievi e documentazioni fotografiche che rendano conto della posizione e forma degli elementi strutturali originari). In considerazione dell'assenza di elementi di documentazione certa sull'assetto preesistente non è ammesso il ripristino filologico di parti strutturali oggi scomparse.

2. Gli interventi sugli elementi distributivi comportano la salvaguardia rigorosa delle caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici, sia nelle forme originarie che quale risultato del processo di trasformazione organica degli edifici in questione. In particolare, gli elementi da salvaguardare comprendono gli spazi principali ai diversi piani e i relativi collegamenti. Nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il ripristino delle loro condizioni originarie sulla base degli elementi superstiti. Si prescrive inoltre il trattamento delle superfetazioni secondo quanto disposto dalle norme del presente Manuale. L'inserimento di impianti igienico-sanitari e tecnologici è ammesso solo nella misura strettamente necessaria all'efficiente esplicazione delle utilizzazioni previste e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente art. 2.7 e 2.8. L'inserimento di ascensori non è consentito tranne che nei casi in cui sia presente una utilizzazione residenziale e sempre nel rispetto delle strutture antiche o degli elementi decorativi di pregio.

3. Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comportano il mantenimento di tutti i fronti, salvaguardando integralmente i materiali originari impiegati (pietra e laterizi), i pilastri di facciata, gli archi di scarico, le parti in mattoni, la forma e posizione delle aperture esistenti, sia di origine medievale che di successivo inserimento, e i singoli elementi strutturali e decorativi, quali conci murari, mensole, fori, blocchi e frammenti di riutilizzo, ecc. anche a mezzo di integrazioni e riprese, da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali, nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati. Si fa comunque divieto di procedere alla rimozione o alterazione di qualsiasi testimonianza architettonica o archeologica, così come delle stratificazioni murarie in elevato che rendono conto delle vicissitudini costruttive e delle fasi di trasformazione e alterazione dei manufatti in questione. Per il trattamento delle superfici si applicano le norme comuni riportate nel precedente art. 4, e in particolare a quelle relative alle superfici murarie a vista, essendo comunque vietate reintonacature sia parziali che totali. Si prescrive inoltre il mantenimento di tutti i serramenti esterni ed interni e, se ammalorati, la loro integrazione e/o sostituzione con materiali e finiture identiche a quelle originarie, in conformità a quanto indicato al precedente art. 4.5, incluse le ferramenta utilizzate per la sospensione, chiusura e manovra dei serramenti stessi. L'opera di recupero va estesa a tutti gli ambienti interni di particolare pregio costruttivo, assicurando la loro salvaguardia e restauro.

Art. 14 - SV, Ville storiche

1. Gli interventi sugli elementi strutturali comporteranno la salvaguardia degli elementi in questione con particolare riferimento agli elementi orizzontali: solai, con eventuali volte, vani e strutture di scala, coperture, ecc., mediante tecniche di consolidamento con la possibilità della loro sostituzione integrale o parziale nella medesima giacitura qualora, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri che tali elementi non sono più recuperabili.

2. Gli interventi sugli elementi distributivi comporteranno la salvaguardia dei collegamenti verticali presenti significativi per la tipologia edilizia, nonché il loro incremento in ragione delle utilizzazioni previste secondo collocazioni idonee. L'inserimento di impianti tecnologici, igienico-sanitari, accessi per i disabili e ascensori sarà anch'esso ammesso nella misura necessaria.

3. Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comportano il mantenimento dei fronti esterni e interni e delle aperture esistenti, salvaguardando integralmente sia i materiali originari impiegati (pietra e intonaco tradizionale), sia la loro organizzazione (proporzioni, allineamenti, numero e forma di porte e finestre, ecc.), sia infine i singoli elementi decorativi, quali colonne, lesene, cornici in stucco e pietra, cornicioni, dipinti, affreschi, parti in bugnato, ecc., anche a mezzo di ripristini e integrazioni da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali nei casi in cui tali elementi risultino deteriorati o siano stati alterati. La salvaguardia delle superfici esterne comporta la ripresa o, nei casi di nuova apposizione a seguito di ammanchi e deterioramenti, l'impiego di intonaci tradizionali e coloriture a tinta di calce. La scelta dei colori deve fare riferimento alla gamma presente nella tradizione locale. Si fa comunque divieto di rimuovere gli intonaci esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti. Si prescrive inoltre il mantenimento di tutti i serramenti esterni e di quelli interni nei casi in cui essi rivestano un particolare pregio costruttivo e, se ammalorati, la loro integrazione e/o sostituzione con elementi di tipologia e colore tradizionale in conformità con quanto specificato al precedente art. 4, incluse le ferramenta utilizzate per la sospensione, chiusura e manovra dei serramenti stessi. Si deve assicurare infine la salvaguardia, il restauro e il mantenimento degli ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo.

CAPO III - NORME PER I MANUFATTI ISOLATI ESTERNI AL NUCLEO ANTICO

Art. 15 - Edifici di origine religiosa

1. Gli interventi sugli elementi strutturali comporteranno la salvaguardia di tutti gli elementi in questione, comprendenti muraure esterne ed interne, solai, volte, vani scala e coperture, con il mantenimento della loro giacitura e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, e con l'impiego esclusivo di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammetterà la sostituzione parziale o integrale.

2. Gli interventi sugli elementi distributivi comporteranno la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici degli edifici in questione, comprendenti gli spazi principali e secondari, i collegamenti verticali e orizzontali. L'inserimento di impianti tecnologici, igienico-sanitari, accessi per i disabili e ascensori sarà ammesso nella misura necessaria all'efficiente esplicazione delle utilizzazioni previste.

3. Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comporteranno il mantenimento dei materiali originari impiegati, della forma e posizione delle aperture esistenti e dei singoli elementi. Ove possibile, si prescrive inoltre la salvaguardia dei serramenti esterni ed interni e, se ammalorati, la loro integrazione e/o sostituzione con materiali e finiture paragonabili a quelle originarie. L'opera di salvaguardia si estenderà infine a tutti gli ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo assicurando la pulitura e il mantenimento di volte, soffitti a cassettoni, affreschi, stucchi, pavimenti in marmo e pietra, mattonati in laterizio, ecc.

Art. 16 - Ville suburbane

1. Gli interventi sugli elementi strutturali, distributivi ed architettonici per gli edifici in questione dovranno essere conformati secondo le indicazioni del precedente art. 14.

Art. 17 - Cascine e fabbricati di origine rurale

1. L'intervento di risanamento conservativo relativo ai corpi edilizi di origine antica deve assicurare:

- o la conservazione o il ripristino degli elementi distributivi caratteristici del tipo: portici, ballatoi, scale, ecc., che non potranno in alcun modo essere manomessi, demoliti o tamponati;
- o l'appropriata sistemazione dello spazio di pertinenza.

L'intervento può inoltre comportare:

- o la modifica, ove possibile, della distribuzione e del taglio delle unità abitative secondo le esigenze dell'uso moderno;
- o la modifica delle aperture nelle facciate posteriori e in quelle principali sullo spazio centrale comune;
- o l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti.

Indice

Art. 1 -	Contenuti ed elaborati costitutivi.-	2
CAPO I -	ZONA E – ZONA AGRICOLA.....	2
Art. 2 -	Aree destinate all'agricoltura di tipo produttivo Ep	2
Art. 3 -	Aree agricole di valore ecologico ambientale – non soggette a trasformazione urbanistica Ea.-	2
Art. 4 -	Manufatti isolati in zona agricola	3
CAPO II -	ZONA A, LA CITTA' ANTICA - NORME COMUNI	3
Art. 5 -	Elaborati di riferimento	3
Art. 6 -	Unità edilizie	3
Art. 7 -	Modalità d'intervento in generale	3
Art. 8 -	Manuale del restauro	4
CAPO III -	NORME PER LA ZONA A1, la città antica	4
Art. 9 -	SC, Edifici Speciali civili.....	4
Art. 10 -	SR, Edifici speciali religiosi.....	4
Art. 11 -	SO, Opifici	4
Art. 12 -	SP, Palazzi	4
Art. 13 -	SCE, Edifici a corte	5
Art. 14 -	SCA, Edifici a cortina	5
Art. 15 -	SA, Edifici ad angolo.....	6
Art. 16 -	ST, Edifici a torre.....	6
Art. 17 -	SV, Ville storiche	6
Art. 18 -	EC, Edifici moderni con caratteri conformi all'edificato tradizionale.....	6
Art. 19 -	ED, Edifici moderni con caratteri difforni dall'edificato tradizionale.....	7
Art. 20 -	EA, Edifici annessi	8
Art. 21 -	PC, Pertinenza cortile	8
Art. 22 -	PG PO PA, Pertinenza giardino, orto, aree sportive	8
CAPO IV -	NORME PER LA ZONA A2, Manufatti isolati esterni alla città antica	8
Art. 23 -	Modalità d'intervento specifiche	8
CAPO V -	NORME PER GLI AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA.....	9
Art. 24 -	Principi generali.....	9
Art. 25 -	APU 1 - Piazzale Marconi.....	9
Art. 26 -	APU 2 - Caserme piazzale Marconi.....	9
Art. 27 -	APU 3 - Piazzetta Garibaldi.....	9
Art. 28 -	APU 4 - Villa Luisa	9
Art. 29 -	APU 5 - Ambito di villa Zitti	9
Art. 30 -	APU 6 - Circolo ricreativo	10
CAPO VI -	ZONE B, ZONE URBANE CONSOLIDATE	10
Art. 31 -	Zone Br1 - Tessuti a prevalente destinazione residenziale con basso rapporto di copertura ...	10
Art. 32 -	Zone Br2 – Tessuti a prevalente destinazione residenziale con alto rapporto di copertura	10
Art. 33 -	Zone Br3 – Aree residenziali libere da completare	10
Art. 34 -	Zone Br4 – Aree residenziali con giardini rilevanti	11
Art. 35 -	Zone Bp1 – Aree produttive a destinazione variabile.....	11
Art. 36 -	Zona Bp2 - Aree produttive con vincolo di destinazione.....	11
Art. 37 -	Zona Bp3 – Aree produttive libere da completare.....	12
Art. 38 -	Zona Bp4 - Aree alberghiere	12

CAPO VII -	ZONE C – ZONE URBANE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO.....	12
Art. 39 -	Zone Cd – Aree in ambiti urbanistici non esauriti.....	12
Art. 40 -	Zone AT – Ambiti di trasformazione.....	13
CAPO VIII -	ZONE PER SERVIZI E DI RILIEVO AMBIENTALE.....	13
Art. 41 -	Aree per servizi pubblici o d'uso pubblico e per servizi sovracomunali	13
Art. 42 -	Parco locale di interesse sovracomunale	13
CAPO IX -	AMBITI STRADALI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	13
Art. 43 -	Viabilità.....	13
CAPO X -	NORME FINALI.....	14
Art. 44 -	Edifici di pregio storico testimoniale.....	14
Art. 45 -	Norme di salvaguardia geologica, idrogeologica e sismica	14
Art. 46 -	Aree e fasce di rispetto.....	14
Art. 47 -	Recupero dei sottotetti a fini abitativi	14
Art. 48 -	Disposizione transitoria per i piani attuativi convenzionati in fase di attuazione	15
Allegato 1 -	MANUALE DEL RESTAURO	16
CAPO I -	NORME COMUNI	16
Art. 1 -	Ambito di applicazione della disciplina.....	16
Art. 2 -	Frazionamenti, accorpamenti, sottotetti, soppalchi, superfetazioni, autorimesse, servizi, impianti tecnologici, uscite di sicurezza e impianti per disabili.....	16
Art. 3 -	Salvaguardia dei materiali, elementi decorativi, trattamento dei solai, pavimentazioni	17
Art. 4 -	Trattamento delle facciate, salvaguardia delle finiture tradizionali, coperture	18
Art. 5 -	Trattamento degli spazi esterni di pertinenza degli edifici	18
CAPO II -	NORME RIFERITE ALLE TIPOLOGIE EDILIZIE DEL NUCLEO ANTICO	19
Art. 6 -	SC, Edifici Speciali civili.....	19
Art. 7 -	SR, Edifici speciali religiosi.....	20
Art. 8 -	SO, Opifici	20
Art. 9 -	SP, Palazzi	21
Art. 10 -	SCE, Edifici a corte	21
Art. 11 -	SCA, Edifici a cortina	22
Art. 12 -	SA, Edifici ad angolo.....	22
Art. 13 -	ST, Edifici a torre.....	22
Art. 14 -	SV, Ville storiche	23
CAPO III -	NORME PER I MANUFATTI ISOLATI ESTERNI AL NUCLEO ANTICO	23
Art. 15 -	Edifici di origine religiosa	23
Art. 16 -	Ville suburbane	24
Art. 17 -	Cascine e fabbricati di origine rurale.....	24
Indice		25

Allegato geologico

1 Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano

I progetti degli interventi da realizzarsi sul territorio comunale di Lovere dovranno essere corredati da un'indagine geologica e/o geologico tecnica redatta in accordo con i contenuti delle presenti normative e seguendo le indicazioni nel D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni".

Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le diverse classi di fattibilità devono essere effettuati prima della progettazione degli interventi e non sono in ogni caso sostitutivi di quelli previsti in fase esecutiva dal d.m. 14 gennaio 2008.

I contenuti normativi del presente studio diventano pertanto parte integrante della pianificazione urbanistica del territorio comunale di LOVERE e le indicazioni sono da intendersi sovraordinate rispetto alle altre indicazioni normative del Piano di Governo del territorio (PGT).

1.1 Descrizione delle classi di fattibilità geologica per le azioni di piano

La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano relative al territorio comunale di Lovere (elaborato C5) è stata redatta alla scala 1:2.000. Per ogni ambito omogeneo sono state definite le seguenti classi di fattibilità geologica, distinte in carta dal colore e da un codice alfanumerico, la numerazione ed il colore sono indicativi delle classi di fattibilità mentre le sigle associate sono indicative degli elementi geologici limitanti di cui al successivo paragrafo 1.3.

CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI.

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettera a), b), c) della L.R.12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa sismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte

dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di grave rischio idrogeologico.

CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI.

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

La classe comprende quelle aree che non presentano limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto nelle *NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI*, di cui alla normativa nazionale.

Per facilitare l'applicazione delle indicazioni contenute nella Carta della Fattibilità geologica vengono di seguito riportate alcune annotazioni:

Nelle aree ricadenti in CLASSE 4 dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. A seguito di interventi volti alla sistemazione potranno essere intraprese indagini di approfondimento mirate a nuove valutazione della pericolosità. Per gli edifici esistenti, in ottemperanza alle indicazioni contenute nella Normativa Regionale, sono consentiti esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo come definiti dall'art. 27, comma 1, lettera a), b), c) della l.r.12/05. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti delocalizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea.

Gli interventi dell'art. 27 lettere a), b) e c) della L.R. 12/05 possibili nelle aree in Classe 4, sono ammessi senza integrazioni di tipo geologico.

Nelle aree ricadenti in CLASSE 3* (Cp) valgono le norme del PAI art. 9 comma 8, compresa le attività di ristrutturazione edilizia che non comportino aumenti del carico insediativi.

Gli interventi definiti dall'art. 27, comma 1, lettera a), b), c) della L.R. 12/05 possibili nelle aree in Classe 3, sono ammessi senza integrazioni di tipo geologico. Per gli interventi d) comportanti demolizione e ricostruzione dovrà essere predisposta una nota geologica che indichi le specifiche costruttive degli interventi edificatori e gli eventuali approfondimenti per la riduzione del rischio. Tutti gli altri interventi qualificabili come *ristrutturazione* sono ammessi senza integrazioni di tipo geologico.

Ogni indagine dovrà essere condotta seguendo le indicazioni contenute nel DM 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e dovrà prevedere un inserimento dell'area nel quadro geologico geomorfologico estendendo d'indagine ad un intorno ritenuto significativo dal professionista incaricato, allo scopo di definire in maniera completa le condizioni di rischio.

L'approfondimento e le modalità d'indagine dovranno essere commisurate all'importanza dell'opera da realizzare.

L'indagine geologico-tecnica diventa parte integrante del progetto e gli elaborati grafici esecutivi dovranno riportare con dettaglio ogni eventuale opera di mitigazione del rischio (sia esso legato agli aspetti idrogeologici, geotecnici, oppure a fenomeni gravitativi ed alluvionali) in conformità alla indagine stessa.

Potranno essere esclusi da indagine geologica gli interventi su edifici e manufatti esistenti comportanti:

- aumenti volumetrici che non comportino aumento della capacità insediativa (e quindi del rischio);
- condutture sotterranee che non prevedano scavi di profondità superiore a 1.0 m che si sviluppino per tratti pianeggianti nelle aree adiacenti agli edifici esistenti;
- autorimesse interrato a servizio di abitazioni esistenti nel nucleo abitativo, che non comportino scavi di elevate dimensioni che possano influenzare la stabilità degli edifici limitrofi.

Per la realizzazione di interventi ricadenti nelle aree con fattibilità geologica inferiore alla Classe 2 (compresa) è richiesta la sola nota geologica che valuti l'idoneità dell'intervento alle condizioni di rischio indicate nel presente studio. Sono dovute le indagini geotecniche ai sensi del D.M. 14/01/2008.

Si ricorda che per le aree comprese entro le zone delimitate come aree in dissesto nell'Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po valgono anche le relative norme contenute nelle Norme di Attuazione del PAI delle quali si riporta un estratto nel prossimo capitolo.

1.2 Norme di carattere geologico per le aree di cava

Le scelte urbanistiche dell'ambito di cava dovranno essere dunque precedute da un'accurata indagine geologico tecnica generalizzata all'intero settore. L'indagine dovrà essere accompagnata da indagini geognostiche e di laboratorio e dovrà essere volta a:

- ricostruzione di dettaglio del quadro idrogeologico (con analisi idrochimiche delle emergenze e dei pozzi)
- valutazione del comportamento geomeccanico e di degradazione dei litotipi (gesso ed anidridi), sia superficiali che profondi
- valutazione del sistema idrologico superficiale e dei possibili effetti della concentrazione delle acque di scolo nel sistema drenante esistente (con riferimento all'abitato consolidato presente a valle)
- valutazione delle possibili interferenze sul quadro idrogeologico del nuovo sistema drenante
- definizione delle modalità tecnico costruttive degli edifici
- definizione delle opere di difesa da crolli o modifiche dell'assetto morfologico attuale

Dovranno essere approfondite le problematiche di carattere sismico, che possono (viste le peculiarità dei siti) introdurre elementi indicativi in merito alla tipologia costruttiva (comunque da valutare in sede di progetto definitivo).

In particolare, per le aree indicate in classe 3Cv comprese nell'ambito delle AREE di CAVA, si sottolinea come:

VERSANTE DESTRO: l'area presenta una media acclività, con presenza di copertura detritica cementata e potenziali cavità carsiche non estese (evidenziate anche dall'indagine geofisica): la realizzazione degli interventi dovrà essere necessariamente condotta previa

un'accurata indagine geognostica di dettaglio, mirata a verificare le condizioni di stabilità dei siti e dell'insieme opere/terreno.

Le indagini dovranno approfondire le tematiche relative a fenomeni di espansione laterale di cui sono state riconosciute evidenze morfologiche ma non il grado di attività.

Sin da ora si sottolinea la necessità di adottare fondazioni superficiali a platea.

FIANCO SINISTRO: costituisce le aree di cava lungo i settori nord/est di recente escavazione. Per tali aree, si ritengono possibili interventi edificatori solo qualora si provveda alla realizzazione di una idonea modifica delle condizioni morfologiche dei siti, quali ad esempio: la realizzazione di un innalzamento della quota del terrazzo di cava mediante opportune strutture (terre armate) atte a supportare i carichi previsti ed eventuali crolli di cavità carsiche di piccole dimensioni, nonché ripristini dell'assetto idrogeologico. La realizzazione dell'intervento dovrà comunque essere preceduta da indagine geognostica (con anche sondaggi a carotaggio continuo) mirati ad individuare le condizioni di pericolosità idrogeologica (fenomeni di carsismo).

SETTORE SUPERIORE costituisce il settore della cava superiore. In tale aree è consentita l'edificazione previa indagine geognostica mirata alla individuazione di fenomeni carsici .

Le attività di urbanizzazione dovranno essere precedute da un'attenta analisi delle modalità esecutive degli interventi, che tengano conto delle litologie presenti e dei fenomeni attendibili per un loro progressivo depauperamento delle caratteristiche geomeccaniche nel tempo. Dovranno inoltre essere ricercati nel dettaglio cavità e processi di dissoluzione presenti al disotto della superficie topografica, non ancora manifesti in superficie ma che possono determinare eventi di sinkhole.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione delle linee di circolazione idrica superficiale e delle modalità di cattura ed allontanamento di tutte le acque superficiali.

Appare necessario la valutazione delle condizioni di stabilità dei fronti e la messa in opera di ogni intervento atto a garantire la sicurezza; in particolare, oltre alla valutazione delle modalità d'intervento, dovrà essere valutata anche la necessità di definire pendenze di sicurezza ai fronti piuttosto di intervenire con opere di stabilizzazione la cui garanzia di tenuta pare perlopiù legata ai fenomeni associabili alle litologie presenti.

1.3 Descrizione degli elementi geologici limitanti

Nella carta di fattibilità geologica, ad ogni ambito omogeneo è stata assegnato una sigla corrispondente ai seguenti elementi geologici limitanti, per i quali viene specificato l'approfondimento richiesto in fase d'indagine geologica.

DESCRIZIONE DEI FATTORI LIMITANTI ED INDICAZIONI SUGLI APPROFONDIMENTI RITENUTI NECESSARI

SIG.	ELEMENTI	DESCRIZIONE	APPROFONDIMENTI D'INDAGINE
Ca	CARSISMO	Le aree indicate con tale sigla sono ritenute potenzialmente interessabili da fenomeni di dissoluzione di origine carsica (potenzialmente attendibili nel sottosuolo a qualsiasi profondità), legati alle condizioni litologiche, tettoniche e idrogeologiche.	<p>Interventi in tali aree dovranno essere preceduti da indagini mirate al riconoscimento dell'assetto geologico ed idrogeologico di dettaglio del sottosuolo, valutando la possibilità del verificarsi di processi di dissoluzione che potrebbe essere causa di fenomeni di spfondamento della superficie topografica.</p> <p>In ragione delle problematiche indicate si ritengono inopportune le sole indagini puntiformi; la relazione geologica richiesta dovrà prevedere indagini geofisiche e l'estensione dell'area indagata dovrà essere adeguata alla problematica in esame ed alla complessità dell'intervento.</p> <p>La profondità d'indagine dovrà essere superiore a quella d'influenza delle fondazioni. Le tipologie dei fenomeni identificati sottolineano la necessità di evitare gli scarichi nel sottosuolo.</p>
Id	ASPETTI IDRAULICI	Sono indicate con tale sigla le aree considerate a rischio per fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua superficiali (accompagnati o meno dal trasporto solido).	<p>Allo scopo di verificare le reali condizioni di rischio è richiesto un approfondimento degli aspetti idraulici inerenti i corsi d'acqua che insistono direttamente sulle aree oppure la cui evoluzione (dinamica morfologica) può essere causa di pericolo per le singole aree.</p> <p>Nella fase di analisi non dovranno essere trascurate le potenzialità del verificarsi di eventuali fenomeni di trasporto solido (nelle forme di debris flow e/o bed load). Alla luce delle informazioni desunte dall'indagine di dettaglio potranno essere suggeriti gli accorgimenti ritenuti più opportuni per la mitigazione del rischio o la realizzazione di opere di bonifica.</p>

Gli interventi ipotizzati dovranno essere riportati in elaborati di progetto, con forme e dimensioni in accordo con le indicazioni contenute nell'indagine geologica tecnica.

Ig ASSETTO
IDROGEOLOGICO

Nelle aree indicate con tale simbolo sono state riscontrate condizioni tali da ipotizzare un assetto idrogeologico - stratigrafico che può incidere sulla destinazione d'uso e sulle modalità realizzative delle opere in progetto.

Si ritiene opportuno far precedere ad ogni intervento una fase d'indagine mirata alla verifica nel dettaglio delle condizioni idrogeologiche delle aree d'interesse; l'approfondimento, l'estensione e le modalità d'indagine dovranno essere commisurate all'importanza dell'opera da realizzare. Alla luce del quadro desunto dovranno essere valutate le interferenze con le opere in progetto. Nell'indagine dovranno essere riportati con adeguata accuratezza gli elementi idrogeologici e/o di scorrimento superficiale delle acque, con indicazione delle linee di deflusso prima e a seguito delle opere. In relazione alle problematiche individuate, nelle aree del centro urbanizzato si ritiene necessario evitare gli scarichi diretti nel sottosuolo.

Con tale sigla sono state identificate anche le aree di rispetto delle sorgenti per le quali valgono le limitazioni riportate nel DPR 236/88 e nel DLGS 258/2000. Per le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 art. 5 del DLGS 258/2000. L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art. 5 comma 6 del citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferrovie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.L. 258/00, è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ripermimetrazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n.6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni

sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

- Gt ASPETTI GEOTECNICI Sono indicate con tale sigla quelle aree in cui si ritiene siano presenti (in superficie o nel primo sottosuolo) terreni a comportamento meccanico mediocre o scadente. Ogni intervento dovrà essere preceduto da una fase d'indagine mirata alla definizione del comportamento meccanico dei terreni, siano essi interessati dai carichi trasmessi dalle fondazioni che dalla realizzazione di operazioni di scavo con fronti di altezza rilevante. Nel primo caso l'analisi dovrà essere mirata alla definizione della capacità portante ed alla stima degli eventuali cedimenti in seguito all'applicazione dei carichi, nonché alla valutazione della necessità di realizzare fondazioni profonde; nel secondo caso l'indagine dovrà essere comprensiva di opportune analisi di stabilità a lungo e breve termine (dopo e durante le fasi di scavo). Le opere dovranno essere verificate in accordo con le condizioni desunte dall'indagine stessa.
- V ASPETTI LEGATI AI PROCESSI LUNGO I VERSANTI Con questa sigla sono indicati quei settori ritenuti potenzialmente interessabili da fenomeni di versante s.l., la cui evoluzione può avere inizio all'esterno dell'area in esame. La realizzazione degli interventi dovrà essere preceduta da un'accurata analisi geologica e geomorfologica delle porzioni di versante che possono determinare condizioni di pericolosità per le aree interessate, la cui estensione dovrà essere valutata dal tecnico incaricato; nella relazione dovranno essere inoltre riportate eventuali analisi di stabilità (qualora siano ritenute necessarie e significative dal professionista) e proposti gli interventi di mitigazione del rischio. Tali interventi dovranno essere riportati negli elaborati di progetto, con forme e dimensioni in accordo con le indicazioni contenute nell'indagine geologico tecnica.
- A ACCLIVITÀ La sigla è indicativa di aree caratterizzate da modesta od elevata acclività, per la quale l'esecuzione di scavi può determinare l'apertura di fronti con discrete altezze, che possono essere causa di instabilità anche per aree esterne. Ogni intervento dovrà essere preceduto da valutazione delle condizioni di sicurezza dei fronti di scavo da realizzare, e dell'influenza delle varie fasi operative sulle condizioni di stabilità delle porzioni di territorio attiguo, compresi gli edifici e le strutture esistenti.
- Gs Gesso Sono indicate con tale sigla quelle aree in cui si ritiene siano presenti (in superficie o nel primo sottosuolo) terreni a comportamento meccanico mediocre o scadente. Ogni intervento dovrà essere preceduto da una fase d'indagine mirata alla definizione del comportamento meccanico dei terreni, siano essi interessati dai carichi trasmessi dalle fondazioni che dalla realizzazione di operazioni di scavo con fronti di altezza rilevante. Nel primo caso l'analisi dovrà essere mirata alla definizione della capacità portante ed alla stima degli eventuali cedimenti in seguito all'applicazione dei carichi, nonché alla valutazione della necessità di realizzare fondazioni profonde; nel secondo caso l'indagine dovrà essere comprensiva di opportune analisi di stabilità a lungo e breve termine (dopo e durante le fasi di scavo). Le opere dovranno essere verificate in accordo con le condizioni desunte dall'indagine stessa.

	<p>sigla quelle aree in cui: il gesso è affiorante; è stata <u>verificata</u> presenza di gesso nel sottosuolo; è stata <u>ipotizzata</u> la presenza di gesso nel sottosuolo; in tutti questi casi i processi di dissoluzione in seno all'unità gessosa comportano potenziali cedimenti in superficie.</p>	<p>da una fase d'indagine mirata all'identificazione dell'effettiva presenza del gesso ed alla definizione di opere di fondazione adeguate, tali da non risentire di eventuali cedimenti differenziali. Inoltre le metodologie d'intervento dovranno prevedere l'utilizzo di elementi di fondazione resistenti agli acidi. Per gli edifici e le opere esistenti si ritengono opportuni interventi di monitoraggio ed approfondimento di studi, allo scopo di studiare nel dettaglio il fenomeno e sviluppare idonee metodologie d'intervento.</p>
Cp	<p>Ceppo</p> <p>Sono indicate con tale sigla quelle aree in cui: il Ceppo è affiorante; è stata <u>ipotizzata</u> la presenza di Ceppo nel sottosuolo; in questi casi, in relazione alla posizione stratigrafica del Ceppo (a tetto delle evaporiti), è stata verificata la tendenza all'espandimento laterale dello stesso con apertura di fratture e allargamento di quelle esistenti (<i>lache</i>), con ripercussioni sulle opere presenti in superficie.</p>	<p>In queste aree ogni intervento dovrà essere preceduto da una fase d'indagine estesa anche alle aree contigue, mirata all'identificazione e caratterizzazione delle <i>lache</i>. L'indagine, dovrà valutare la propensione al dissesto dell'area e suggerire adeguate opere di fondazione atte a sopportare ogni eventuale cedimento. Per le opere esistenti si ritengono opportuni interventi di monitoraggio ed approfondimento di studi allo scopo di studiare nel dettaglio il fenomeno e sviluppare idonee metodologie d'intervento.</p>
Es	<p>Esondazione lago</p> <p>Sono indicate con tale sigla quelle aree poste a quote inferiori rispetto al livello idrometrico massimo del Lago d'Iseo e quindi raggiungibili dalle acque di esondazione.</p>	<p>Nelle aree indicate con tale sigla, ogni intervento dovrà essere preceduto da una fase d'indagine mirata alla definizione del comportamento meccanico dei terreni al fine di determinare la capacità portante e gli eventuali cedimenti, considerando i terreni completamente saturi; dovrà inoltre essere valutata l'eventuale necessità di realizzare fondazioni profonde, anche in relazione all'azione erosiva esercitata dalle correnti del lago.</p>
Rs	<p>PROGETTO RESIDER II</p> <p>E' stata indicata con tale sigla l'area interessata dal progetto "RECUPERO SITI SIDERURGICI DISMESSI E RISTRUTTURAZIONE IN LOCALITA' PORTO DI LIDO CORNASOLA IN LOVERE.</p>	<p>Per gli interventi in quest'area, si rimanda alle osservazioni riportate nel citato progetto.</p>

REINSERIMENTO NEL
CONTESTO URBANO E
RICONVERSIONE
FUNZIONALE AD
ATTREZZATURE PUBBLICHE
PER TURISMO SPORT E
TEMPO LIBERO”,
approvato dalla Regione
Lombardia ed
attualmente in fase di
esecuzione.

1.4 Aree Trello e Cornasola oggetto a perimetrazione di pericolosità ai sensi della EXL267/98.

Le aree di Trello e Cornasola sono comprese nel Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi della L267/98 ed indicate con il codice 027 LO BS.

Nella CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO riportata in allegato è recepita la perimetrazione adottata dalla Regione Lombardia ed inserita nella cartografia PAI al Titolo IV: gli ambiti assoggettati a tale perimetrazione sono indicati come ZONA 1 e ZONA 2.

In tali aree il comune di Lovere non può rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi ad attività di trasformazione d'uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 delle Norme di attuazione del PS 267.

1.4.1 Aree ricadenti in ZONA 1

Per queste aree valgono le indicazioni ed i vincoli individuati dal Titolo IV delle Norme d'attuazione del P.A.I e successivi aggiornamenti dell'Art. 50, riferite alle aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano, nelle quali sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 27, comma 1, lettera a), b), c) della l.r.12/05, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

Gli interventi saranno progettati e realizzati conformemente alle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

1.4.2 Aree ricadenti in ZONA 2

Per queste aree valgono le indicazioni ed i vincoli individuati dalle Norme di Attuazione del PAI contenute nel Titolo IV e successivi aggiornamenti dell'art. 50 comma 3, riferite alle aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano. Oltre agli interventi indicati nel paragrafo precedente in tali aree sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'art. 27, comma 1, lettera d) della l.r.12/05;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.


Gli interventi saranno progettati e realizzati conformemente alle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

2 Aspetti relativi alla sismicità del territorio comunale

2.1 Normativa di riferimento

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (G.U. n° 105 del 8/05/2003, suppl. ord. n. 72), sono state individuate le zone sismiche sul territorio nazionale e fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni. Tale ordinanza è entrata in vigore contestualmente al dm 14/09/2005 "Norme Tecniche per le costruzioni" (G.U. n° 222 del 23/09/2005, suppl. ord. n. 159). La Regione Lombardia, con la d.g.r. n° 14964 del 7 Novembre 2003, ha preso atto della classificazione fornita in prima applicazione dall'Ordinanza 3274/03.

Con D.M. 14 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova classificazione sismica del territorio nazionale, recepita dalla regione Lombardia con d.g.r. 28/05/2008 n. 8/7374. Per l'intero territorio italiano sono riportati i valori dei parametri sismici di riferimento.



Secondo la nuova classificazione, il territorio di Lovere rientra in una fascia per la quale sono stati individuati valori di accelerazione orizzontale a_g al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni compresi tra 0,05g e 0,15g.

Il dm 14/01/2008 prevede, dopo un periodo di monitoraggio nel quale si possono utilizzare per la progettazione anche le norme previgenti in materia di costruzioni; fanno eccezione le

nuove progettazioni degli interventi relativi ad edifici e opere infrastrutturali di cui al decreto

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003, per le quali si applicano da subito le disposizioni del dm 14/01/2008.

Fino al termine del periodo di monitoraggio, ai sensi della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 con la quale la Regione Lombardia imponeva l'obbligo della progettazione antisismica esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti (così come individuati nel dduo n° 19904 del 21 novembre 2003, secondo la dgr 22 dicembre 2005 n°8/1566), qualora si optasse per l'utilizzo della normativa previgente in materia, si dovranno considerare le specifiche di "sismicità media" (S=9) per i Comuni in zona 2 e di "sismicità bassa" (S=6) per i Comuni sia in zona 3 che in zona 4.

Dal 1° luglio 2009 la progettazione antisismica, per tutte le zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici, sarà regolata dal d.m. 14 gennaio 2008.

2.2 Norme di piano riguardanti la componente sismica

In base all'indagine sismica svolta in questa sede ed a quanto esposto nei paragrafi relativi (vedi elaborati A3 – Assetto geologico, idrogeologico e sismico, del Documento di Piano) le norme di Piano riguardanti la componente sismica, oltre al rispetto della normative sismiche di carattere Nazionale, sono le seguenti.

2.2.1 Interventi ricadenti all'interno dell'area di applicazione dell'analisi sismica di secondo livello

Per tutti gli interventi edilizi posti all'interno dell'area presa in considerazione nell'analisi sismica di secondo livello, a partire dalle indicazioni contenute nella carta di pericolosità sismica locale sarà necessario valutare nel dettaglio, in sede di relazione geologico-tecnica associata al progetto di ogni singolo intervento, l'effettiva presenza o meno di situazioni passibili di effetti di instabilità.

Per gli interventi relativi a tipologie edilizie con periodo proprio compreso fra 0,1 e 0,5 secondi (cioè basse, regolari e piuttosto rigide, indicativamente inferiori a 5 piani) ricadenti entro settori soggetti ad amplificazione per effetti topografici o litologici (Z3, Z4), o nel caso di interventi relativi a tipologie edilizie con periodo proprio compreso fra 0,5 e 1,5 secondi ricadenti entro scenari soggetti ad amplificazione per effetti litologici (Z4), in fase progettuale è quindi necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore.

In relazione alle problematiche di carattere geologico riscontrate in Comune di Lovere (aree carsiche con possibili crolli di cavità nel sottosuolo indotte da fenomeni sismici; fenomeni di espansione laterale nella Formazione del Ceppo) si ritiene opportuno sottolineare la necessità di approfondimenti di carattere geologico e sismico (III° Livello) per la realizzazione di edifici di importanza strategica e/o comunque di altezze significative.

2.2.2 Interventi posti all'esterno dell'area di applicazione dell'analisi sismica di secondo livello

Per tutti gli interventi edilizi posti all'esterno dell'area presa in considerazione nell'analisi sismica di secondo livello, a partire dalle indicazioni contenute nella carta di pericolosità sismica locale alla scala 1:5.000 sarà necessario valutare nel dettaglio, in sede di relazione geologico-tecnica associata al progetto di ogni singolo intervento, l'effettiva presenza o meno di situazioni passibili di amplificazione sismica ovvero la presenza di cigli di scarpate (Z3a), creste (Z3b) o di depositi superficiali con spessore superiore a 5 m (Z4). Sarà inoltre necessario valutare l'effettiva incidenza di tali fenomeni con le analisi specifiche definite di "secondo livello" nella d.g.r. 22 dicembre 2005 n° 8/1566 o con le analisi definite di "terzo livello" dalla medesima normativa.

Sempre a partire dalle indicazioni contenute nella carta di pericolosità sismica locale alla scala 1:5.000, sarà inoltre necessario verificare nel dettaglio, in sede di relazione geologico-tecnica associata al progetto di ogni singolo intervento, la presenza o meno di effetti di instabilità ovvero di fenomeni di instabilità di versante (Z1), la presenza di terreni particolarmente scadenti o passibili di liquefazione (Z2), e la presenza di contatti fra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse (Z5). Qualora venisse appurata la presenza di tali situazioni, sarà inoltre necessario valutarne l'effettiva incidenza con le analisi specifiche definite di "terzo livello" secondo la d.g.r. 22 dicembre 2005 n° 8/1566.

1	CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO	2
1.1	Descrizione delle classi di fattibilità geologica per le azioni di piano	2
1.2	Norme di carattere geologico per le aree di cava	5
1.3	Descrizione degli elementi geologici limitanti	7
	DESCRIZIONE DEI FATTORI LIMITANTI ED INDICAZIONI SUGLI APPROFONDIMENTI RITENUTI NECESSARI	7
1.4	Aree Trello e Cornasola oggetto a perimetrazione di pericolosità ai sensi della EXL267/98.	12
1.4.1	Aree ricadenti in ZONA 1	12
1.4.2	Aree ricadenti in ZONA 2	13
2	ASPETTI RELATIVI ALLA SISMICITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE	14
2.1	Normativa di riferimento	14
2.2	Norme di piano riguardanti la componente sismica	15
2.2.1	Interventi ricadenti all'interno dell'area di applicazione dell'analisi sismica di secondo livello	15
2.2.2	Interventi posti all'esterno dell'area di applicazione dell'analisi sismica di secondo livello	16

piano di governo del territorio

PIANO DELLE REGOLE

INDIRIZZI DI GESTIONE E DI TUTELA NELLE ZONE
OMOGENEE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA

Art. 1 - Contenuti

1. I seguenti articoli descrivono il ruolo svolto dalle diverse zone omogenee interessate nel sistema della Rete Ecologica Comunale, declinano gli indirizzi per le azioni di mantenimento e di miglioramento dello stato dei luoghi al fine di meglio garantire tale ruolo.
2. I presenti indirizzi fanno riferimento alle previsioni della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale ed agli indirizzi generali presenti nel Documento di Piano – Indirizzi Strategici per la Rete Ecologica Comunale.
3. Le zone territoriali omogenee a cui ci si riferisce sono le zone e le aree contrassegnate, sulla tavola C2, con la corrispondente lettera (A, B, C, D, E, F) nonché rispettivamente dei seguenti ambiti di trasformazione, AT1 e AT2: zona C.
4. Le presenti norme hanno carattere di indirizzo e di orientamento dell'azione pubblica e dei privati che operano sul territorio.

CAPO I - ZONA E – ZONA AGRICOLA

Art. 2 - Aree agricole di valore ecologico ambientale – non soggette a trasformazione urbanistica Ea.-

1. Le aree destinate all'agricoltura così denominate includono le aree di valore paesaggistico, ambientale od ecologico da tutelare e/o da recuperare nonché le aree comprese nel perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale dell'Alto Sebino.

2. Queste aree svolgono la funzione di Primo e Secondo Livello in ambito extraurbano, così come definite dalla Rete Ecologica Regionale, in quanto aree di preminente valore naturalistico-ecologico e rilevanti per il mantenimento della biodiversità.

In generale in queste aree va conservato, qualificato e potenziato l'apparato vegetazionale autoctono; va promosso il mantenimento della disetaneità del bosco, il mantenimento delle piante vetuste, la creazione di cataste di legna, la conservazione della lettiera, la prevenzione degli incendi, la conservazione a fustaia, la conservazione di grandi alberi; vanno agevolate iniziative da parte dei privati per la creazione di alberi-habitat con la creazione di cavità soprattutto nelle specie alloctone; per la gestione degli elementi forestali localmente presenti dovrà essere rispettato quanto indicato nel Piano di Indirizzo Forestale di riferimento e nel Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali comunale previsti per legge.

3. Vanno recuperati i collegamenti pedonali esistenti, i percorsi-mulattiere, i sentieri salvaguardandone i tracciati, le configurazioni e gli aspetti costruttivi; si dovrà evitare l'apertura delle nuove strade che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione ecologica; il miglioramento delle strade esistenti dovrà conformarsi a criteri di inserimento ambientale e dovrà comportare interventi di deframmentazione ecologica che ne incrementino la connettività; si deve escludere, quando non significativamente necessario, il ricorso all'impermeabilizzazioni dei tracciati (asfaltatura);

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica è quindi da regolamentare l'uso di strade sterrate e secondarie.

4. E' necessario controllare e ridurre la pressione antropica sui corsi d'acqua potenziandone la capacità autodepurativa, riqualificandone la vegetazione ripariale e le fasce lungo le sponde.

5. In tali aree non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni, con l'eccezione di piccoli manufatti finalizzati all'attività silvicola, alla manutenzione dei boschi e alla vigilanza. Vanno evitate le recinzioni di aree e quando necessarie andranno realizzate recinzioni con varchi o sollevate dal terreno di almeno 20 cm e con tipologie tradizionali integrate con l'ambiente.

6. Ove opportuno, vanno favoriti, interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell'avifauna tramite interventi che comportino interrimento dei cavi o almeno apposizione di elementi che rendano i cavi maggiormente visibili all'avifauna (boe, spirali, bid-flight diverters).

7. Le aree ex estrattive, non oggetto di altra funzionalizzazione specificata nelle norme del DDP, dovranno essere rinaturalizzate al fine di consentire la ricostituzione di una continuità ecosistemica tra elementi altrimenti isolati; la rivegetazione e rinaturalizzazione dovrà prevedere la messa a dimora di specie autoctone con preferenza per le specie arbustive, da considerarsi preparatoria per interventi futuri di conversione con specie ad alto fusto autoctone di collina. Vanno privilegiate le soluzioni in cui si affianchino unità vegetali con unità rupestri così da costituire habitat per diverse specie animali.

Art. 3 - Aree destinate all'agricoltura di tipo produttivo Ep

1. Sono le aree prevalentemente caratterizzate dalla presenza di prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi.

2. Queste aree svolgono la funzione di Primo e Secondo Livello in ambito extraurbano, così come definita dalla Rete Ecologica Regionale, il cui ruolo è quello di mantenere la connessione tra gli elementi di Primo livello.

Fanno eccezione gli ambienti naturali della zona denominata Monte di Lovere che sono invece classificati come Elementi di Primo livello per il ruolo che svolgono per l'avifauna nidificante legata agli ambienti prativi.

3. Risulta necessario favorire e regolare l'uso del pascolo al fine di impedire l'avanzamento progressivo del bosco e con esso la cancellazione degli spazi prativi di montagna; vanno favorite pratiche non intensive e biologiche.

4. Vanno conservate o realizzate macchie e radure per ricucire parti del sistema ecologico non connesse; vanno incentivati gli interventi di piantumazione e di ripristino di siepi e filari alberati; vanno agevolate iniziative da parte dei privati per la creazione di alberi-habitat con la creazione di cavità soprattutto nelle specie alloctone.

5. Negli incolti produttivi, dove il terreno appare superficiale e scarsamente fertile si può favorire la reintroduzione del bosco con funzione eminentemente di protezione idrogeologica.

6. Vanno recuperati i collegamenti pedonali esistenti, i percorsi-mulattiere, i sentieri salvaguardandone i tracciati, le configurazioni e gli aspetti costruttivi; si dovrà evitare l'apertura delle nuove strade che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione ecologica; il miglioramento delle strade esistenti dovrà conformarsi a criteri di inserimento ambientale e dovrà comportare interventi di deframmentazione ecologica che ne incrementino la connettività; si deve escludere, quando non significativamente necessario, il ricorso all'impermeabilizzazione dei tracciati (asfaltatura);

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica è quindi da regolamentare l'uso di strade sterrate e secondarie.

7. Vanno evitate le recinzioni di aree e quando necessarie andranno realizzate recinzioni con varchi o sollevate dal terreno di almeno 20 cm e con tipologie tradizionali integrate con l'ambiente.

8. Ove opportuno, vanno favoriti, interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell'avifauna tramite interventi che comportino interrimento dei cavi o almeno apposizione di elementi che rendano i cavi maggiormente visibili all'avifauna (boe, spirali, bid-flight diverters).

CAPO II - ZONA A, LA CITTA' ANTICA

Art. 4 - PG PO PA, Pertinenza giardino, orto, aree sportive

1. Sono i *giardini*, gli *orti* e le *aree verdi private* interne o pertinenza di una o più unità edilizie della città antica; si tratta di aree con un impianto a verde rilevante sotto l'aspetto paesistico ambientale ed anche ecologico.

2. Queste aree sono riconosciute come parti della Rete Ecologica Comunale in Ambito Urbano costituendosi come importanti elementi di connessione tra il lago e gli altri elementi di Primo e Secondo Livello.

3. Va garantito il mantenimento di queste aree; nel caso di una loro parziale ma consistente trasformazione dovrà essere almeno garantita la massima permeabilità dei terreni.

4. E' necessario favorire l'impianto di alberi e siepi con particolare attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.

5. Nei casi in cui esistano recinzioni e non siano realizzate in muratura queste dovranno prevedere varchi di passaggio per la microfauna o dovranno essere sollevate dal terreno di almeno 10 cm.

6. In generale va verificata la presenza di alberi maturi o secolari e quindi vanno valutate attentamente le condizioni fitosanitarie e le condizioni di stabilità degli esemplari presenti, al fine di garantire l'incolumità dei fruitori e l'integrità del giardino; per i soggetti non più recuperabili, oltre all'acquisizione delle autorizzazioni per gli abbattimenti presso gli Enti preposti qualora il bene sia vincolato, è opportuno prevedere interventi di sostituzione di quelli eliminati; la scelta delle specie di alberi, di arbusti e di fiori da sostituire periodicamente deve far riferimento agli usi stabiliti, con il fine del mantenimento delle specie originali.

CAPO III - NORME PER GLI AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA

Art. 5 - Principi generali

1. Il carattere strategico degli ambiti di progettazione unitaria si declina anche in chiave ambientale ed ecologica.

2. Queste aree sono riconosciute come parti della Rete Ecologica Comunale in Ambito Urbano costituendosi come importanti elementi areali e lineari di connessione tra il lago e gli altri elementi di Primo e Secondo Livello.

3. I Piani urbanistici attuativi alla cui predisposizione sono subordinati devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi per il funzionamento della Rete Ecologica Comunale indicati nel Documento di Piano e declinati negli articoli seguenti.

Art. 6 - APU 1 - Ambito di piazzale Marconi

1. Si tratta della vasta area corrispondente al piazzale Marconi, antistante l'edificio del Municipio, e ai due tratti di via Guglielmo Marconi a nord est e a sud del piazzale. L'area è attualmente utilizzata come bacino di parcheggio e per il mercato settimanale.

2. Il PUA o i progetti di opera pubblica dovranno mirare alla creazione di una continuità tra le aree verdi del lungolago di Lovere; sul bordo verso il lago dovrà essere favorita la piantumazione di filari alberati ad alto fusto e siepi anche con funzione di frangi-

vento; sul bordo verso la strada si dovrà mirare a creare una fascia piantumata di essenze antigas ed anche con funzione antirumore; si auspica una riduzione della superficie impermeabilizzata e la creazione di aree piantumate anche interne all'area utilizzando specie autoctone e caduche in modo da permettere il l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.

Art. 7 - APU 2 - Caserme piazzale Marconi

1. Si tratta degli edifici attualmente utilizzati a caserme dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.
2. Nel ridisegno degli spazi cortilati il PUA dovrà garantire la connessione con il sistema degli spazi verdi del lungolago il mantenimento e/o il ripristino della permeabilità dei terreni, l'impianto di alberi e siepi con particolare attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere il l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.
3. Nei casi in cui siano previste delle recinzioni ed esse non siano realizzate in muratura queste dovranno prevedere varchi di passaggio per la microfauna o dovranno essere sollevate dal terreno di almeno 10 cm.
4. E' auspicabile anche la realizzazione sul tratto di via Marconi in corrispondenza dell'area di intervento di un sottopasso per animali di piccola taglia così da consentire l'attraversamento della microfauna e garantire il collegamento tra ambiente montano e lago.

Art. 8 - APU 3 - Ambito di piazzetta Garibaldi

1. Si tratta dello slargo posto alla confluenza di via Giacomo Matteotti con via Tadini.
2. Il progetto di opera pubblica dovrà prevedere anche un sottopasso per animali di piccola taglia, organizzato lungo l'attraversamento del torrente Re, così da consentire l'attraversamento della microfauna e garantire il collegamento tra ambiente montano e lago.
3. Nel caso in cui il progetto preveda alberature e siepi dovrà essere posta attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere il l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.

Art. 9 - APU 4 - Villa Luisa

1. Si tratta della villa e relative pertinenze posta tra rampa Volpi, via Oprandi e via Tadini.
2. Il progetto di riqualificazione dovrà mirare al mantenimento massimo del giardino esistente ed in generale della permeabilità del terreno; dovrà essere garantito anche il rispetto dell'apparato vegetazionale di pregio esistente.
3. L'uso del sottosuolo nella parte retrostante la villa per la realizzazione di manufatti edilizi dovrà garantire la permanenza di un corridoio di terreno permeabile al fine di mantenere la continuità tra ambiente naturale a monte, il giardino, il lungo lago; a questo riguardo nel caso in cui siano previste opere sul tratto di strada antistante la Villa è auspicabile anche la realizzazione di un sottopasso per animali di piccola taglia.

Art. 10 - APU 5 - Villa Zitti

1. Si tratta della villa e relative pertinenze posta tra via Castelli e via Tadini
2. Il progetto di riqualificazione dovrà mirare al mantenimento massimo del giardino esistente ed in generale della permeabilità del terreno; dovrà essere garantito anche il rispetto dell'apparato vegetazionale di pregio esistente.
3. L'uso del sottosuolo nella parte retrostante la villa per manufatti edilizi dovrà garantire la permanenza di un corridoio di terreno permeabile al fine di mantenere la continuità tra ambiente naturale a monte, il giardino, il lungo lago; a questo riguardo nel caso in cui siano previste opere sul tratto di strada antistante la Villa è auspicabile anche la realizzazione di un sottopasso per animali di piccola taglia.

Art. 11 - Art. 30 - APU 6 - Circolo ricreativo

1. Si tratta del compendio edilizio afferente lo storico circolo ricreativo, comprendente vari edifici appartenenti a tipologie edilizie di origine storica.
2. Nel caso in cui il progetto preveda alberature e siepi dovrà essere posta attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere il l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.

CAPO IV - ZONE B, ZONE URBANE CONSOLIDATE

Art. 12 - Zone Br3 – Aree residenziali libere da completare

1. Si tratta delle rimanenti porosità all'interno del tessuto residenziale consolidato.

2. Queste aree sono riconosciute come parti delle Rete Ecologica Comunale in Ambito Urbano costituendosi come importanti elementi di connessione tra il lago e gli altri elementi di Primo e Secondo Livello.
3. Per tali aree gli interventi edificatori dovranno comunque garantire:
 - fasce di verde permeabile che attraversano da monte a valle l'area come corridoi ecologici
 - l'impianto di alberi e siepi con particolare attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere il l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.
 - nei casi in cui le recinzioni non siano realizzate in muratura queste dovranno prevedere varchi di passaggio per la microfauna o dovranno essere sollevate dal terreno di almeno 10 cm..
4. Terminati gli interventi di nuova costruzione sarà necessario ricostituire la vegetazione che è stata danneggiata, mettendo a dimora, se possibile, nuovi filari alberati ed aree con essenze appartenenti alla vegetazione tipica della zona.

Art. 13 -Zone Br4 – Aree residenziali con giardini rilevanti

1. Si tratta di aree residenziali, con un impianto a verde rilevante sotto l'aspetto paesistico ambientale ed anche ecologico.
2. Queste aree sono riconosciute come parti delle Rete Ecologica Comunale in Ambito Urbano costituendosi come importanti elementi di connessione tra il lago e gli altri elementi di Primo e Secondo Livello.
3. Va garantito il mantenimento ed incentivato il ripristino della permeabilità dei terreni.
4. E' necessario favorire l'impianto di alberi e siepi con particolare attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere il l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.
5. Nei casi in cui le recinzioni non siano realizzate in muratura queste dovranno prevedere varchi di passaggio per la microfauna o dovranno essere sollevate dal terreno di almeno 10 cm.

CAPO V - ZONE C – ZONE URBANE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

Art. 14 - Zone Cd – Aree in ambiti urbanistici non esauriti

1. Si tratta di aree per le quali nel previgente piano era indicato un obbligo di intervento mediante piano attuativo delle quali si intende confermare la previsione.
2. Queste aree sono riconosciute come parti delle Rete Ecologica Comunale in Ambito Urbano costituendosi come importanti elementi di connessione tra il lago e gli altri elementi di Primo e Secondo Livello.
3. Per tali aree i piani attuativi dovranno comunque garantire:
 - fasce di verde permeabile che attraversano da monte a valle l'area come corridoi ecologici
 - l'impianto di alberi e siepi con particolare attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere il l'ombreggiamento estivo ed il soleggiamento invernale.
 - nei casi in cui le recinzioni non siano realizzate in muratura queste dovranno prevedere varchi di passaggio per la microfauna o dovranno essere sollevate dal terreno di almeno 10 cm..
 - nel caso in cui siano previste opere sul tratto di strada pubblica prospicienti o retrostanti l'area di intervento è auspicabile anche la realizzazione di un sottopasso per animali di piccola taglia.
4. Terminati gli interventi di nuova costruzione sarà necessario ricostituire la vegetazione che è stata danneggiata, mettendo a dimora nuovi filari alberati ed aree con essenze appartenenti alla vegetazione tipica della zona.
5. Per l' Area Cd5 (villa Gregorini), oltre a quanto già elencato, sarà necessario garantire il mantenimento del Parco esistente e se necessario ricostituire l'apparato vegetazionale danneggiato mettendo a dimora nuovi alberi con assenze tipiche del luogo.

CAPO VI - AMBITI STRADALI

Art. 15 - Viabilità

1. Il sistema dei tracciati stradali esistenti e di progetto sono riconosciuti come elementi lineari delle Rete Ecologica Comunale in Ambito Urbano costituendosi come importanti elementi di connessione tra il lago e gli altri elementi di Primo e Secondo Livello.
2. Fatte salve le norme di sicurezza stradale, vanno salvaguardati e ripristinati i filari alberati e le siepi stradali esistenti.
3. Su tutto il sistema stradale esistente e di progetto vanno favoriti gli interventi di scavalcamiento naturalistico (o sottopasso) e, in attesa di tali opere, di interventi di piantumazione.

4. Nella realizzazione di nuove infrastrutture viarie è opportuno prevedere fasce tampone di riqualificazione ecologica, quali aree in cui collocare gli interventi di compensazione ecologica (nicchie ecologiche, piantumazioni antismog, ecc.).
5. Le piste ciclabili vanno riqualificate o progettate, ove possibile, come occasione per arricchire il sistema dei corridoi ecologici lineari, prevedendo alberature, siepi, fasce di verde permeabile che le accompagnano.

Art. 16 -Fasce di rispetto stradali

1. Le zone di rispetto stradale per la loro natura di fasce lineari e continue assumono un importante ruolo di mantenimento della connettività tra habitat naturali e per questo sono riconosciuti come elementi delle Rete Ecologica Comunale in Ambito Urbano.
2. In queste fasce, quando non interessate da interventi di carattere infrastrutturale e fatte salve le norme di sicurezza stradale, sono da favorire la formazione di fasce tampone in cui collocare interventi di riqualificazione ecologica(nicchie ecologiche, piantumazioni antismog, ecc.)
3. Queste fasce possono svolgere anche funzione barriera all'impatto dei flussi inquinanti; in questo caso le barriere arboree dovranno essere composte in modo equilibrato da specie che hanno foglia persistente anche nelle stagioni di riposo vegetativo, foglia non persistente, ma a rapido germogliamento primaverile, diverso habitus vegetativo e colorazione; si devono escludere specie invasive e/o infestanti.

Art. 17 -Area di rispetto cimiteriale

1. L'area di rispetto cimiteriale di Lovere è compresa nella Rete Ecologica Regionale tra gli Elementi di Primo Livello ed in quanto tale è considerata nella Rete Ecologica Comunale di preminente valore naturalistico-ecologico e rilevante per il mantenimento della biodiversità.
2. Deve essere garantito il mantenimento di tutto l'apparato vegetazionale esistente così come la permeabilità del terreno.
3. Devono essere favoriti gli interventi di ricostruzione e ripiantumazione della vegetazione danneggiata con la messa a dimora di nuove alberature ed arbusti con essenze appartenenti alla vegetazione tipica della zona.
4. Nel caso in cui siano previste opere sul tratto di strada pubblica prospiciente o retrostante l'area cimiteriale è auspicabile anche la realizzazione di un sottopasso per animali di piccola taglia.

Art. 18 -Aree interessate da elettrodotti ad alta tensione e antenne radio base

1. Ove opportuno, vanno favoriti, interventi di messa in sicurezza dei cavi aerei e dei tralicci, a favore dell'avifauna tramite interventi che comportino interrimento dei cavi o almeno apposizione di elementi che rendano i cavi maggiormente visibili all'avifauna (boe, spirali, bid-flight diverters).
2. Nel caso dell'interrimento si deve favorire il riuso del soprassuolo come corridoio ecologico di connessione della Rete Ecologica Comunale e Sovracomunale.

Indice

Art. 1 -	Contenuti	2
CAPO I -	ZONA E – ZONA AGRICOLA.....	2
Art. 2 -	Aree agricole di valore ecologico ambientale – non soggette a trasformazione urbanistica Ea.-	2
Art. 3 -	Aree destinate all’agricoltura di tipo produttivo Ep	2
CAPO II -	ZONA A, LA CITTA’ ANTICA	3
Art. 4 -	PG PO PA, Pertinenza giardino, orto, aree sportive	3
CAPO III -	NORME PER GLI AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA.....	3
Art. 5 -	Principi generali.....	3
Art. 6 -	APU 1 - Ambito di piazzale Marconi	3
Art. 7 -	APU 2 - Caserme piazzale Marconi.....	4
Art. 8 -	APU 3 - Ambito di piazzetta Garibaldi.....	4
Art. 9 -	APU 4 - Villa Luisa	4
Art. 10 -	APU 5 - Villa Zitti	4
Art. 11 -	Art. 30 - APU 6 - Circolo ricreativo	4
CAPO IV -	ZONE B, ZONE URBANE CONSOLIDATE	4
Art. 12 -	Zone Br3 – Aree residenziali libere da completare	4
Art. 13 -	Zone Br4 – Aree residenziali con giardini rilevanti	5
CAPO V -	ZONE C – ZONE URBANE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	5
Art. 14 -	Zone Cd – Aree in ambiti urbanistici non esauriti.....	5
CAPO VI -	AMBITI STRADALI	5
Art. 15 -	Viabilità	5
Art. 16 -	Fasce di rispetto stradali.....	6
Art. 17 -	Area di rispetto cimiteriale	6
Art. 18 -	Aree interessate da elettrodotti ad alta tensione e antenne radio base	6
Indice		7